

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI AGRONOMIA ANIMALI ALIMENTI

RISORSE NATURALI E AMBIENTE

CORSO DI LAUREA IN TECNICA E GESTIONE DELLE

PRODUZIONI BIOLOGICHE VEGETALI

**Analisi degli interventi di Politica Agricola Comunitaria
nell'agricoltura biologica**

RELATORE

PROF. ROSSETTO LUCA

LAUREANDO

PREVIATO ANDREA

MATRICOLA N. 1221216

ANNO ACCADEMICO 2021-2022

Indice

Riassunto	3
Abstract	4
Introduzione	5
Capitolo 1: La Politica Agricola Comune, i due pilastri e gli obiettivi della PAC	7
- 1.1 Evoluzione della Politica Agricola Comune	7
1.1.2 Le Politiche in agricoltura. Obiettivi e principi della PAC	12
- 1.2 Il primo pilastro: il sostegno al mercato	14
1.2.1 L'Organizzazione Comune di Mercato (OCM)	16
- 1.3 Il secondo pilastro: lo sviluppo rurale	18
1.3.1 Le misure di sviluppo rurale	20
Capitolo 2: PAC 2014-2020 e PAC 2023-2027	23
- 2.1 La PAC 2014-2020	23
2.1.1 Il pagamento di base.....	24
2.1.2 Greening.....	25
2.1.3 Aiuto accoppiato	27
2.1.4 Aiuto ai piccoli agricoltori	28
2.1.5 PSR 2014-2020	28
- 2.2 La PAC 2023-2027	30
2.2.1 Sostegno di base al reddito per la sostenibilità	31
2.2.2 Sostegno redistributivo	34
2.2.3 Sostegno al reddito dei giovani agricoltori	34
2.2.4 Eco-schemi.....	35
2.2.5 Sostegno accoppiato.....	37
2.2.6 Sviluppo rurale 2023-2027.....	37
Capitolo 3: La PAC nell'agricoltura biologica	39
- 3.1 L'agricoltura biologica	39
3.1.1 Definizione.....	39
3.1.2 Principali normative	43
3.1.3 I principi IFOAM dell'agricoltura biologica.....	44
3.1.4 Procedimento di iscrizione nell'elenco degli operatori biologici.....	46
- 3.2 Interventi PAC sull'agricoltura biologica	47
3.2.1 Il Reg. n. 2078/92 della riforma Mac Sharry	47
3.2.2 L'Agenda 2000 e la sostenibilità ambientale	49
3.2.3 La Misura 11 del PSR 2014-2020.....	50
Conclusioni	51
Bibliografia e sitografia	52

Riassunto

In questo elaborato è stata analizzata la storia e l'evoluzione della Politica Agricola Comune, partendo dalle sue radici con il Trattato di Roma del 1957 fino ad arrivare all'ultima riforma dei giorni nostri la cui validità è prevista fino all'anno 2027. La tesi si compone di tre capitoli.

Nella parte introduttiva è stata data una definizione di Politica Agricola Comune, fornendo anche dati statistici UE del 2018 in merito ai finanziamenti PAC nei vari Paesi membri dell'Unione Europea.

Il primo capitolo parla dell'evoluzione della PAC durante gli anni delle sue riforme. La prima, vera PAC nacque nel 1962, anno in cui vide la luce anche il primo pilastro della Politica Agricola Comune, il sostegno al mercato. Con il "Piano Mansholt" del 1968 venne avviato un processo di meccanizzazione delle aziende allo scopo fondamentale di aumentare la produzione ad ettaro, e quindi il reddito degli agricoltori, tanto è vero che nei primissimi anni della PAC, ciò che contava di più era produrre.

Dalla riforma Mac Sharry del 1992 prese sempre più piede una visione più ambientalistica dell'agricoltura, indirizzando il settore primario verso il sostegno ambientale e dei vari ecosistemi. Inoltre, nel primo capitolo, sono stati dettagliatamente analizzati i due pilastri fondamentali della PAC, il sostegno al mercato e lo sviluppo rurale.

Il secondo capitolo mette a confronto la PAC 2014-2020, attualmente ancora in vigore visti i 2 anni di proroga per via della pandemia da COVID-19, con la PAC 2023-2027, che partirà dal 1° gennaio 2023.

Il terzo e ultimo capitolo invece, evidenzia le principali interazioni che si sono create nel corso degli anni tra l'agricoltura biologica e la Politica Agricola Comune. L'agricoltura biologica esprime un esempio di sviluppo sostenibile dell'ambiente e del benessere animale. Nella prima parte del terzo capitolo viene introdotto il mercato delle produzioni biologiche. Viene analizzata l'agricoltura biologica e analizzati i principali Regolamenti di questo comparto, con particolare attenzione al processo di conversione fino all'iscrizione nell'elenco degli operatori biologici, dando indicazioni appropriate su ciò che deve fare un agricoltore per entrare nell'albo dell'agricoltura biologica; mentre la seconda parte, è uno studio dei vari interventi PAC riguardanti il biologico, come ad esempio la Misura 11 denominata "Agricoltura biologica" dell'attuale Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020.

Abstract

In this document it has been developed the history and evolution of the Common Agricultural Policy, starting from its roots with the Treaty of Rome of 1957 up to the reform of the present day whose validity is expected until the year 2027, and consists of three chapters.

In the first part (introduction), it has been given a definition of the Common Agricultural Policy, providing EU statistical data of 2018 regarding PAC in the countries member of the European Union.

The first chapter deals with the evolution of the PAC during the years of its reforms. The first real PAC was born in 1962, in the same year of the first pillar of the Common Agricultural Policy. With the "Mansholt Plan" of 1968 it started a process of mechanization of farms with the aim of increasing production per hectare, and therefore the income of farmers; in addition in the very first years of the PAC, what mattered most was to produce.

From the Mac Sharry reform of 1992 onwards, however, a new vision of agriculture became important, directing the primary sector towards environmental and ecosystem support. In addition, in the first chapter, the two key pillars of the PAC, market support and rural development, were analyzed in detail.

The second chapter compares the PAC 2014-2020, currently active due to 2-year extension for COVID-19 pandemic, with the PAC 2023-2027, which will start from January 1st, 2023.

The third and final chapter, instead, highlights the main interactions created over the years between organic farming and the Common Agricultural Policy. Organic farming is an example of sustainable development of the environment and animal welfare. In the first part of the third chapter the organic is introduced by giving a definition, regarding the main Regulations of this sector, and analyzing the registration process in the list of organic operators, by giving proper indications on what a farmer must do to enter in list of organic farming; while the second part is a study of the various PAC concerning organic, such as Measure 11 called "Organic Farming" of actual Rural Development Plan 2014-2020.

Introduzione

La Politica Agricola Comune (PAC) è intesa come l'insieme delle normative stabilite dall'Unione Europea che, fin dalla sua nascita, ha saputo valorizzare il mondo agricolo al fine di raggiungere uno sviluppo equo e solidale dei Paesi membri. Essa rappresenta una delle politiche comunitarie di maggior spessore e regola i rapporti tra società, agricoltura e Europa.

Il comparto agricolo si differenzia dal resto delle attività di produzione per vari motivi:

- è un tipo di attività fortemente dipendente dalle variazioni climatiche;
- il reddito complessivo dell'agricoltura, messo a confronto con i redditi di attività non agricole, non supera il 40% dell'intero bilancio europeo;
- persiste un intervallo di tempo variabile tra domanda e offerta, in particolare nell'ambito della trasformazione dei prodotti agricoli quali, per esempio, il latte, i cereali e l'uva.

La Comunità europea, dato il basso reddito complessivo del settore primario e la sua scarsa competitività, ha indirizzato la propria politica (PAC) verso l'adozione di misure sociali ed economiche sempre più sostenibili per assicurare un reddito adeguato e possibilmente costante nel tempo.

La PAC agisce in maniera significativa sotto tre aspetti fondamentali:

- sostegno al reddito degli agricoltori: questo è possibile attraverso pagamenti diretti forniti dall'Unione Europea i cui obiettivi sono principalmente di aumentare la redditività; di garantire la sicurezza alimentare in tutto il territorio europeo, favorendo la produzione di alimenti sani e di alta qualità; di riconoscere agli agricoltori il valore di beni e servizi solitamente non ricompensati dal mercato quali, per esempio, la valorizzazione dell'ambiente e l'aumento della sua biodiversità;
- misure di mercato: in casi particolari, come un'eccessiva offerta o una diminuzione evidente della richiesta di un determinato prodotto, le misure di mercato si dimostrano particolarmente efficaci nel riportare il mercato agricolo in condizioni pressoché stabili nel corso nel tempo e sostenere contemporaneamente la commercializzazione dei prodotti;
- misure di sviluppo rurale: quest'ultime, nel loro insieme, hanno dato vita al cosiddetto "Piano di Sviluppo Rurale" (PSR), che rappresenta il secondo pilastro fondamentale della Politica Agricola Comune. Queste misure hanno lo scopo di sostenere le zone rurali attraverso interventi che hanno l'obiettivo di raggiungere un equilibrio tra le diverse economie e comunità rurali presenti in un determinato territorio favorendo, peraltro, una gestione sostenibile delle risorse naturali.

La UE nel 2018, sulla base di questi tre aspetti fondamentali, ha elaborato uno studio approfondito in merito al finanziamento della PAC nei vari Paesi membri. La conclusione di tale studio ha quantificato l'ammontare complessivo del finanziamento in 58,82 miliardi di euro, distribuiti in questo modo:

- sviluppo rurale: poco più di 14 miliardi;
- misure di mercato: poco più di 2 miliardi;
- sostegno al reddito: oltre 40 miliardi.

Il sostegno dell'UE agli agricoltori nel 2018 ammonta a 58,82 miliardi di euro



La PAC, in merito ai finanziamenti, è gestita e finanziata direttamente dall'Unione Europea attraverso due fondi, il FEAGA e il FEASR.

Il Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) fa riferimento ai pagamenti diretti e al sostegno del mercato. In merito ai pagamenti diretti, il FEAGA sostiene gli agricoltori con il regime di pagamento di base, a cui si aggiungono anche il pagamento per metodi di agricoltura sostenibile, il cosiddetto "pagamento diretto verde", e il pagamento spettante ai giovani agricoltori.

Per quanto riguarda invece le misure di mercato, il FEAGA supporta gli agricoltori attraverso le "misure di mercato" i cui obiettivi principali sono di aumentare il più possibile la domanda di richiesta dei prodotti e prevenire le crisi di mercato.

Il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), invece, rispecchia quello che è il secondo pilastro della Politica Agricola Comune, vale a dire lo sviluppo rurale. IL FEASR rappresenta, inoltre, uno dei cinque "Fondi Strutturali Europei di Investimento" (SIE) volti a investire denaro e risorse verso un'economia sempre più sostenibile.

Primo capitolo: La Politica Agricola Comune, i due pilastri e gli obiettivi della PAC

1.1 Evoluzione della Politica Agricola Comune

L'Europa, in seguito alla Seconda Guerra Mondiale, viveva una situazione in cui il cibo scarseggiava giorno dopo giorno in tutti i Paesi, perciò, per potersi risollevare fu necessario iniziare a importare i prodotti di cui c'era carenza, vale a dire ricorrere al mercato internazionale. A tal fine furono adottate una serie di misure economiche in accordo con altri Paesi.

Il primo evento che permise la nascita di un'Europa unita e compatta fu la firma, il 18 aprile 1951, del Trattato di Parigi, che portò alla nascita della CECA (Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio). I Paesi membri della CECA erano: Italia, Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo.

I primi veri passi che portarono alla creazione di una nuova Europa vengono attribuiti non tanto al Trattato di Parigi, bensì al Trattato di Roma, firmato il 25 marzo 1957. Esso venne stipulato dai Paesi membri della CECA e da esso presero avvio le successive Politiche Agricole Comunitarie.

Gli obiettivi del Trattato di Roma furono molteplici e in particolare l'abolizione delle dogane tra i vari Stati membri e la promozione degli investimenti. Questi obiettivi vennero raggiunti attraverso la costituzione di un Fondo Sociale Europeo, di una Banca Europea e la creazione di una tariffa comune esterna (TEC / TDC).

Gli obiettivi del Trattato di Roma miravano a creare un libero mercato tra tutti i Paesi membri, fondato sulle cosiddette "4 libertà":

- libera circolazione delle merci;
- libera circolazione delle persone;
- libera circolazione dei servizi;
- libera circolazione dei capitali.

Tutto questo avrebbe portato a un'Unione doganale finalizzata a seguire gli ideali di un libero mercato e di una libera Europa.

In questa costruzione europea, la Politica Agricola Comune rappresenta un pezzo fondamentale di tutto il puzzle, in quanto il pensiero di avere un'Europa basata su un'agricoltura forte e solida prendeva sempre più piede e rappresentava una delle vie più efficaci per ristabilire un equilibrio socio-economico in seguito ai vari eventi che colpirono l'Europa con la Seconda Guerra Mondiale. In effetti l'omissione del comparto agricolo europeo avrebbe portato sicuramente a uno sbilanciamento economico della Comunità costituita da Paesi, come Francia e Paesi Bassi, le cui agricolture erano tra le più potenti a livello mondiale.

La tappa successiva della PAC fu la conferenza di Stresa nel luglio 1958, con la quale si andò ben oltre l'organizzazione dei mercati, favorendo un'azione di sostegno alle Regioni meno sviluppate, consolidando le basi di una politica comune.

La prima PAC nacque nel 1962, primo pilastro da cui ha preso avvio la stessa Politica Agricola Comune. I sei Paesi membri della CEE, infatti, stipularono la prima PAC il cui successo è dovuto a una serie di principi, tra i quali il principale è l'unità di mercato, creatasi grazie alla rimozione delle precedenti barriere doganali.

Verso l'inizio degli anni '70 furono create le politiche strutturali o "politiche Mansholt". Tali politiche avevano l'obiettivo di modernizzare le strutture agricole, in quanto la nascita della PAC non aveva permesso di eliminare le differenze strutturali tra i diversi Paesi membri. Fu quindi necessario impostare una politica volta ad incidere maggiormente sugli aspetti strutturali del settore agricolo per cui nel 1968 la Commissione pubblicò il cosiddetto "Piano Mansholt". In questo piano venne proposta tutta una serie di Regolamenti atti a velocizzare il processo di modernizzazione delle varie strutture agricole, proponendo un'accelerazione della meccanizzazione agricola e l'aumento della produttività, favorendo, altresì, un uso più efficiente del lavoro e del capitale, venendo incontro alle Regioni meno sviluppate e favorite.

Questa prima fase della PAC determinò tuttavia molteplici problematiche, per cui si cercò, negli anni successivi, di intervenire con delle riforme. Nonostante l'applicazione di una politica più strutturale e di sostegno ai prezzi, complessivamente i redditi delle aziende, soprattutto di quelle medio-piccole, non si erano alzati più di tanto. Essa portò dei vantaggi alle aziende più grandi e più sviluppate, dato che il sostegno accoppiato va di pari passo alla grandezza dell'azienda e alla quantità complessiva di prodotto ottenuto, nell'ottica che più si produce e più il reddito cresce.

L'impiego di varietà/ibridi sempre più produttivi incideva notevolmente sul bilancio aziendale complessivo, in quanto ad un aumento della produzione lorda vendibile corrispose un consistente incremento delle spese dell'azienda. Inoltre, il costante aumento di produzione favorito da un sistema di sostegno accoppiato portò a un surplus di prodotto, determinando uno sbilanciamento nel rapporto domanda-offerta nel mercato comunitario. Per tutta questa serie di problematiche fu necessario apportare le prime modifiche alla Politica Agricola Comune, dando avvio a nuove riforme di essa.

La Commissione aprì un dibattito in merito alle "prospettive della PAC" e tale evento portò alla nascita nel 1985 del cosiddetto "Libro verde" il cui obiettivo sostanziale era quello di promuovere una politica di equilibrio dei mercati, andando soprattutto a contenere le eccedenze dei vari prodotti. La visione di un mercato più equilibrato e stabile divenne una priorità che portò alla riforma del 1988. Il 21 maggio 1992 vide la luce la nuova riforma della PAC, la "riforma Mac Sharry", ma essa entrò definitivamente in vigore a partire dal 1° gennaio 1993. Con questa nuova riforma, si passò da una

politica di sostegno ai prezzi a una politica di sostegno dei redditi cambiando in modo sostanziale la visione della Politica Agricola Comune.

Uno degli aspetti più importanti di questa nuova riforma è stato l'introduzione degli "aiuti diretti" o "aiuti compensativi", gestiti da strumenti controllanti l'offerta e capaci di contenere le eventuali perdite di reddito.

Con questa riforma si intervenne su diverse "Organizzazioni Comuni di Mercato" (OCM), in particolar modo in quella del settore dei seminativi (cereali, proteaginose e oleaginose), all'interno della quale venne obbligatoriamente imposto un periodo di messa a riposo per tutte quelle aziende che andavano oltre un certo limite di produzione.

Con la riforma Mac Sharry, inoltre, il sostegno accoppiato venne sostituito da un sostegno "disaccoppiato", aiuto legato non tanto alla quantità prodotta, bensì alla resa media in un determinato periodo storico e in una determinata area geografica.

Infine, con questa riforma, vennero istituite le "misure d'accompagnamento", definite tali in quanto accompagnavano i vari cambiamenti che subirono i mercati interessati da tale riforma.

Sempre nel 1992, più precisamente il 30 giugno, il Consiglio emanò tre Regolamenti:

- Regolamento 2078/92: "misure agroambientali". Riguarda le misure produttive sostenibili e quindi compatibili con la protezione ambientale. Tra questi metodi di produzione sostenibili rientrano: l'agricoltura biologica, metodi di produzione eco-compatibili, la riduzione dell'utilizzo di concimi e la cura di terreni incolti;
- Regolamento 2079/92: "prepensionamento degli agricoltori"; con questo Regolamento viene favorito l'insediamento nel mondo agricolo dei giovani agricoltori e vengono inoltre forniti incentivi per il pensionamento di agricoltori anziani;
- Regolamento 2080/92: "forestazione"; tale Regolamento sostiene le attività forestali nelle aziende agricole.

Sulla base di questi tre Regolamenti si cominciò ad aver una visione più ampia della Politica Agricola Comune, fondata non soltanto sulle variazioni del mercato, ma anche sui principi della sostenibilità ambientale. Si cominciò infatti, a parlare di "inquinamento", soprattutto di quello idrico e delle falde acquifere sotterranee. Nei primi anni era presente solo una normativa che imponeva un limite massimo di 50 mg/litro di nitrati nell'acqua, affinché quest'ultima potesse esser definita "potabile". Successivamente però, visto il grande impatto che continuavano ad avere i composti a base di azoto, venne emanata, nel 1991, una nuova normativa, la "Direttiva Nitrati" (91/676/CEE), che però venne applicata definitivamente in Italia solamente a partire dal 1999. Lo scopo fondamentale di questa Direttiva è quello di ridurre il più possibile il contenuto di nitrati nell'acqua utilizzati per fini agricoli e di salvaguardare l'ambiente da tutti i possibili fenomeni di inquinamento.

Tuttavia, con la riforma Mac Sharry, anche se perdurò per ben 8 anni, non vennero adeguatamente affrontate alcune situazioni di squilibrio tra prodotti, tra settori e Stati membri e neppure quelle tra politiche di mercato e politiche strutturali.

Fu quindi necessario aggiornare la PAC e indirizzarla verso una nuova riforma, la riforma di “Agenda 2000”.

“Agenda 2000” rappresenta tutta una serie di nuovi obiettivi volti a indirizzare la Politica Agricola Comune verso il futuro, tra i quali rientrano:

- supporto alla multifunzionalità agricola;
- sostegno al reddito attraverso misure di sviluppo rurale;
- misure di sostenibilità ambientale;
- valorizzazione della sanità e della salubrità degli alimenti prodotti.

Con tale riforma si mantennero le misure d’accompagnamento della PAC, create precedentemente con la riforma Mac Sharry, portando la PAC verso uno sviluppo rurale sempre più riconosciuto e rafforzato che permise la nascita del secondo pilastro della Politica Agricola Comune, il Piano di Sviluppo Rurale (PSR).

Il sostegno al reddito ed il PSR sono due pilastri ben distinti, ma organizzati su un’unica politica di sostegno dei redditi e di salvaguardia dell’ambiente.

Il fatto di organizzare la PAC in due pilastri permise di raggiungere un equilibrio di bilancio tra i due sistemi e allo stesso tempo di poter rispondere positivamente alle future esigenze del bilancio stesso.

La successiva riforma della Politica Agricola Comune è stata la riforma “Fischler”. Essa, inizialmente, venne intesa come una “revisione di medio termine” dell’ex riforma Agenda 2000, ma in seguito portò a ulteriori modifiche di tutta la Politica Agricola Comune. In poco tempo la riforma Agenda 2000 venne trasformata completamente per cui il 26 giugno 2003 nacque la riforma “Fischler”.

Tra i più importanti obiettivi che si pose questa riforma abbiamo:

- maggior sostegno allo sviluppo rurale (2° pilastro della PAC);
- migliorare la qualità dei prodotti aziendali;
- promuovere un’agricoltura sostenibile per l’ambiente e gli animali;
- rafforzare la competitività agricola europea.

Ciò che rese però innovativa la riforma del 2003 di Fischler sono stati tre indicatori sui quali venne fondata la riforma stessa:

- disaccoppiamento degli aiuti;
- condizionalità;
- modulazione degli aiuti diretti.

Con la riforma del 2003 si passò definitivamente agli aiuti “disaccoppiati” o “Pagamenti Unici Aziendali” (PUA), intesi come quei contributi non correlati dalla produzione. Gli agricoltori possono arrivare a percepire i contributi non più sulla base della produzione effettiva di un determinato prodotto, ma sulla base dell’attività agricola e del rispetto delle normative imposte dalla condizionalità in materia di sicurezza della terra, dell’ambiente, della salute umana e del benessere animale.

In questo modo l’agricoltore è libero di scegliere cosa coltivare in relazione alle reali esigenze di mercato e non più in relazione agli aiuti al reddito da percepire.

La PAC, quindi, nell’arco di circa 40 anni cambiò completamente i criteri di assegnazione degli aiuti al settore primario nell’ottica di una produzione di qualità intesa anche come valorizzazione dell’ambiente.

Ogni azienda, per poter accedere ai titoli PAC, sarà tenuta al rispetto di tutte le norme della condizionalità, date dall’unione tra i Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA).

La condizionalità può essere definita, quindi, come quell’insieme di doveri che l’agricoltore è obbligato a rispettare per poter accedere al sistema dei pagamenti comunitari; di conseguenza il mancato rispetto di tale norme comporta la parziale o totale riduzione dei pagamenti. I CGO sono caratterizzati da tredici Direttive e Regolamenti in materia principalmente di: sicurezza alimentare, salute umana, benessere animale, mentre le BCAA sono sette e illustrano le adeguate condizioni per poter migliorare la struttura e la fertilità di un terreno, limitando eventuali fenomeni di erosione e di deterioramento del suolo, e aumentando il livello di sostanza organica. La modulazione degli aiuti diretti riguarda il trasferimento di buona parte delle risorse economiche del 1° pilastro della PAC al 2° pilastro, quello del PSR, andando così a rafforzarlo ulteriormente.

La modulazione dei pagamenti diretti nacque già con la riforma Agenda 2000, ma in forma volontaria, mentre con la riforma del 2003 di Fischler, essa fu resa obbligatoria. Questo nuovo Piano di Sviluppo Rurale puntò molto sulla salvaguardia dell’ambiente e sul benessere animale.

A seguito della riforma Fischler, ci fu il cosiddetto *Health Check*, che non portò a grossi cambiamenti della riforma PAC del 2003 e vennero confermati totalmente gli aiuti disaccoppiati. L'aiuto disaccoppiato relativo ai seminativi venne applicato a partire dal 1° gennaio 2010, mentre quello delle carni bovine e del riso solamente a partire dal 1° gennaio 2012. Importante fu anche il passaggio a un'unica Organizzazione Comune di Mercato (OCM), perciò scomparvero le OCM per settore. *Health Check* portò a un ulteriore sviluppo del 2° pilastro della Politica Agricola Comune, passando da un tasso di modulazione del 5% al 13%, furono aumentate le quote latte del 5%, con un innalzamento dell'1% ogni anno in aggiunta al 2% di partenza stabilito il 1° aprile 2008; a partire dal 1° aprile 2015 le quote latte vennero abolite.

1.1.2 Le Politiche in agricoltura. Obiettivi e principi della PAC

Secondo il Trattato di Roma del 1957, i cinque principali obiettivi che furono espressi dalla PAC sono:

- incremento della produzione agricola mediante il progresso tecnico; questo obiettivo si raggiunse in poco tempo, vista soprattutto l'introduzione dell'aiuto accoppiato nei primissimi anni di sviluppo della Politica Agricola Comune, ma bisogna anche ricordare che il carico eccessivo delle produzioni, creatosi negli anni '80, ha portato a decidere misure idonee a contenere tali eccessi di produzione per riportare il mercato in una situazione di equilibrio tra domanda e offerta;
- garantire un equo tenore di vita alla popolazione attraverso l'incremento del reddito agricolo;
- stabilizzare i vari mercati: questo è stato possibile agendo soprattutto sul rapporto domanda-offerta, andando ad esempio a smaltire le eccedenze, oppure aumentando l'offerta attraverso le quote d'importazione. Grazie a tutto questo si è raggiunto un equilibrio di mercato, assicurando inoltre un reddito soddisfacente agli agricoltori e prodotti sani e al giusto prezzo al consumatore finale;
- assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti;
- garantire prezzi ragionevoli ai consumatori: per prezzi "ragionevoli" si intendono prezzi stabiliti dalla Politica Agricola del Trattato dell'Unione Europea.

Il Trattato dell'Unione Europea stabilì altri importanti obiettivi da raggiungere, ad esempio nell'articolo 131 CE della Politica Commerciale Comune rientra l'obiettivo relativo allo sviluppo del commercio internazionale. Tale obiettivo si sarebbe potuto raggiungere agendo sotto due aspetti, ossia limitando le barriere doganali e eliminando le restrizioni sugli scambi a livello mondiale.


Per quanto riguarda invece i principi fondamentali della PAC, nel Trattato sono enunciati i seguenti:

- principio dell'unità del mercato: secondo questo principio l'agricoltura viene inglobata nel mercato e l'unità del mercato esprime il concetto di "libero scambio" tra tutti i Paesi, fondato sulle quattro libertà di circolazione (merci, persone, capitali, servizi). Non è un principio comune solamente alla Politica Agricola Comune, ma si riferisce a tutta l'economia;
- principio della preferenza comunitaria: con questo principio, l'agricoltura assume un ruolo maggiore e più significativo rispetto ad altri settori; esso si basa fondamentalmente sulla totale abolizione delle dogane tra i Paesi favorendo il libero commercio a livello internazionale;
- principio della solidarietà finanziaria: si riferisce al finanziare e sostenere il reddito degli agricoltori. Esso si è rivelato fondamentale per uscire dalla crisi di eccessive produzioni, fissando le quote produttive (latte, zucchero, ...);
- principio della specificità: si intende che la Politica Agricola Comune è regolamentata da norme specifiche per il settore agricolo e che nessun Paese deve trascurare il legame tra il mondo agricolo e gli altri settori produttivi.

In questo contesto la PAC esprime il vero e proprio diritto agrario comunitario, rispetto al diritto comunitario nel suo complesso.

1.2 Il primo pilastro: il sostegno al mercato

La Politica Agricola Comune è strutturata in due pilastri, il sostegno al mercato (1° pilastro) e lo sviluppo rurale (2° pilastro).



Il primo pilastro è costituito dai pagamenti diretti e dalle misure di mercato.

Il regime degli aiuti diretti garantisce uno sviluppo del mondo agricolo a livello europeo costante nel tempo, assicurando un adeguato e fruttuoso reddito agli agricoltori. Tuttavia, per poter accedere a questi fondi, l'agricoltore è tenuto al rispetto di specifiche norme in materia di salute umana, salvaguardia ambientale e benessere degli animali presenti nel territorio.

I pagamenti diretti inoltre, prevedono l'erogazione di un "pagamento unico", corrispondente al pagamento disaccoppiato che, come detto in precedenza, è quel tipo di aiuto che non dipende da quanto un agricoltore produce, ma dipende dall'applicazione dell'attività agricola e dalle necessità del mercato; e di un "sostegno specifico".

Questo pagamento viene assegnato a coloro che tutelano l'ambiente, il benessere degli animali, e che adottano un tipo di agricoltura che possa portare a un miglioramento della qualità del prodotto finale.

Per quanto riguarda invece le misure di mercato, come già accennato, quest'ultime assicurano un equilibrio tra domanda e offerta, e limitano il crearsi di fenomeni di crisi di mercato. Il primo pilastro della Politica Agricola Comune è finanziato dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia).

Il Regolamento che si occupa dei pagamenti diretti è il Regolamento (CE) n. 1782/2003, che può essere definito anche "Regolamento orizzontale". Tale Regolamento contiene tutto ciò che riguarda il pagamento unico, ma anche tutta una serie di normative che nel loro complesso vanno a costituire il "*corpus iuris*" dei pagamenti diretti, che si compone di circa 500 articoli e 50 allegati.

In merito all'applicazione della riforma PAC del 2003, la Commissione ha stabilito di attuare la riforma sulla base di tre regolamenti fondamentali.

Il primo regolamento riguarda l'entrata del disaccoppiamento; il secondo riguarda gli aiuti settoriali, che rimarranno tali per specifiche produzioni. È stato possibile quindi per alcune settori, come ad esempio, quelli della carne bovina ed ovina, mantenere l'aiuto "accoppiato", cioè dipendente dalla produzione in termini di quantità; il terzo regolamento fa riferimento alla condizionalità, rientrante tra i principali nuovi strumenti "orizzontali" della riforma PAC del 2003.

La condizionalità stabilisce una serie di norme in materia di benessere animale, salvaguardia dell'ambiente e sicurezza alimentare che, se rispettate dall'agricoltore, permettono a quest'ultimo di poter accedere ai contributi diretti, e crea quindi un legame tra il concedere tali aiuti e il rispetto delle norme che il regolamento orizzontale prevede.

La condizionalità vide la luce già a partire dalla riforma "Agenda 2000" con l'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1259/1999. In quegli anni però, la si definiva "eco-condizionalità", dato che le normative che vi erano presenti riguardano esclusivamente l'aspetto ambientale. Con la riforma seguente del 2003 di Fischler invece, si è passati a parlare di "bio-condizionalità", in cui l'agricoltore ha piena responsabilità non solo in merito al rispetto ambientale, ma anche in materia di benessere animale e di preservazione della salute umana.

L'articolo 3 del Regolamento "orizzontale" dice che "*ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III, conformemente al calendario fissato in tale allegato, e a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche ai sensi dell'articolo 5*".

Complessivamente quindi, sulla base dei Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), la condizionalità mira ad aumentare il grado di responsabilità dell'agricoltore in materia di salvaguardia dell'ambiente e valorizzazione del benessere animale.

Tuttavia, il mancato rispetto delle norme di condizionalità, comporta il mancato percepimento dei contributi e, a seconda del grado di gravità dell'infrazione, la riduzione del pagamento può essere parziale o totale. In caso di negligenza, la riduzione dei titoli deve essere al massimo del 5%, mentre nel caso di inadempienza ripetuta, al massimo 15%. Va ricordato però che l'ammontare complessivo delle sanzioni non deve essere superiore all'ammontare complessivo dell'aiuto spettante all'agricoltore.

1.2.1 L'Organizzazione Comune di Mercato (OCM)

Le Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) possono essere definite come un insieme di misure che permettono all'Unione Europea di controllare il mercato e gli scambi di un prodotto agricolo (*Agriregionieuropa*). Il loro scopo quindi, è quello di sostenere il mercato dei vari prodotti attraverso tecniche e misure adeguate, e tali misure sono incluse nel primo pilastro della PAC.

La nascita delle OCM inoltre, è stata necessaria anche per poter raggiungere gli obiettivi fondamentali della Politica Agricola Comune enunciati nel Trattato di Roma del 1957.

Complessivamente, prima dell'introduzione dell'OCM unica creata grazie al Regolamento n. 1234/2007, vennero fondate 22 OCM in totale:

- Banane;
- Carne bovina;
- Carne ovina / caprina;
- Carne suina;
- Cereali;
- Foraggi;
- Frutta e verdura fresche;
- Frutta e verdura trasformate;
- Latte e prodotti lattiero-caseari;
- Lino e canapa;
- Luppolo;
- Olio d'oliva;
- Floricoltura;

- Pollame;
- Prodotti della pesca;
- Riso;
- Sementi;
- Tabacco;
- Uova;
- Vino;
- Zucchero;
- Altri prodotti.

Nel secondo semestre del 2005 però, venne introdotto un documento che prevedeva l'applicazione di tecniche atte ad apportare nuove modifiche alla Politica Agricola Comune, e tra queste tecniche rientrava l'inglobare tutte e 22 le Organizzazioni Comuni di Mercato in un'unica, grande OCM, che andrebbe a contenere in un unico corpo, tutte le misure di mercato relative ai prodotti agricoli.

Ciò che accomuna tutte le OCM, è la loro struttura, organizzata secondo 2 aspetti del mercato. Il mercato "interno" si occupa delle misure relative al commercio dei vari prodotti e le varie normative di sviluppo del mercato stesso, mentre la componente "esterna", è condizionata in particolar modo dalle norme relative allo scambio di prodotti con paesi terzi e dai vari regimi di importazione.

Per quanto riguarda l'aspetto "interno" del mercato, quest'ultimo lo possiamo ulteriormente suddividere in due sottoinsiemi, prezzi e aiuti, atti a gestire la produzione dei vari prodotti agricoli.

Come ben sappiamo, nei primi anni della Politica Agricola Comune, i redditi degli agricoltori erano guidati e finanziati da una politica dei prezzi, ma con il passare degli anni, la PAC ha avuto varie modifiche, e tale politica dei prezzi ha via via subito alterazioni sempre più significative. Nei primi anni comunque, in tutte le OCM, il Consiglio stabilì tre prezzi differenti per ogni prodotto:

- prezzo di base: con la creazione delle varie riforme della Politica Agricola Comune, questi prezzi sono stati via via eliminati;
- prezzo di entrata: facendo riferimento ai prodotti importati, e rappresentava il prezzo minimo al quale potevano essere venduti. Tuttavia, anche questi prezzi furono eliminati;
- prezzo d'intervento: stabiliva il prezzo oltre il quale un determinato ente poteva acquistare una certa quantità di prodotto, e in seguito immagazzinarla.

Per quanto riguarda invece l'aspetto "esterno" del mercato, giocano un ruolo fondamentale i seguenti fattori:

- restituzioni alle esportazioni: il loro obiettivo è garantire l'esportazione a Paesi Terzi, ma con una "restituzione" data dalla differenza di prezzo tra quello sul mercato e quello nella Comunità;
- certificati di importazione ed esportazione: è possibile richiedere un certificato ogni qualvolta che un prodotto viene importato o esportato. L'assegnazione di tale documento spetta agli Stati membri, e ha una precisa durata nel tempo;
- clausole di salvaguardia: possono esser definite come l'innalzamento delle entrate, o l'abbassamento delle spese, necessari al fine di raggiungere un determinato obiettivo di mercato in un tempo prestabilito (<https://www.openpolis.it/parole/cosa-sono-le-clausole-di-salvaguardia/>);
- dazi doganali: sono costituiti da tutta una serie di norme in materia di importazione dei prodotti da uno Stato all'altro. Tutti i tassi doganali sono fissati dalla tariffa doganale comune, ma vi sono delle eccezioni, come ad esempio, il tasso di importazione dei cereali che può essere al massimo del 55% più alto del prezzo d'intervento (*pagina 199 del libro "La Politica Agricola Comune (PAC) Tutta la PAC, nient'altro che la PAC"*);
- accordi commerciali: possono essere intesi come regolamenti necessari al gestire gli scambi di prodotti con Paesi Terzi;
- trasformazione: qualunque prodotto che venga trasformato, dovrà superare i dazi doganali, in caso contrario l'esportazione del prodotto stesso in un Paese Terzo potrà essere vietata.

1.3 Il secondo pilastro: lo sviluppo rurale

Il Piano di Sviluppo Rurale, come già detto, nacque con la riforma "Agenda 2000" della Politica Agricola Comune, e negli anni a seguire da tale riforma, vista la grande influenza che cominciavano ad avere gli agricoltori nel richiedere prodotti di qualità, ma soprattutto vista la grande importanza che la politica rurale ricopriva nel portare a un maggior sviluppo economico-sociale dell'Unione Europea, lo sviluppo rurale divenne definitivamente il "secondo pilastro" della PAC. Prendeva sempre più piede la visione di una politica più forte e complessa, fondata sui valori e sui principi di due pilastri differenti, andando così a sostituire totalmente la visione di una politica fondata sulle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) e su ciò che realmente quest'ultime potevano fornire. Il secondo pilastro della PAC è finanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), e i principali obiettivi che sono stati assegnati alla politica di sviluppo rurale sono i seguenti:

- promuovere la competitività del settore agricolo e forestale promuovendo lo sviluppo e l'innovazione;

- valorizzare l'ambiente attraverso tecniche sostenibili per il territorio;
- accrescere la qualità della vite nelle zone rurali.

Tali obiettivi rappresentano anche i tre fattori sui quali ha lavorato per molti anni la politica di sviluppo rurale 2007-2013, e assieme al cosiddetto “asse Leader” vanno a costituire i quattro assi prioritari della politica rurale finanziati dal FEASR. Per “asse” si intende “insieme di misure realizzate al conseguimento di uno o più obiettivi specifici” (*pagina 291 del libro “La Politica Agricola Comune (PAC) Tutta la PAC, nient'altro che la PAC”*). Per l'asse 1 e 3 sono previsti un 10% ciascuno di finanziamenti del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, per l'asse 2 è previsto il 50%, mentre per l'asse Leader è garantito un 5% di tutto il fondo.

Con la riforma della politica di sviluppo rurale 2014-2020, questi tre obiettivi divennero un elemento fondamentale per la creazione di sei regolamenti stipulati direttamente dall'Unione Europea:

- valorizzare l'innovazione dell'agricoltura e delle zone rurali;
- accrescere la competitività agricola;
- garantire dei fondi per la gestione dei rischi nell'ambito agricolo;
- aumentare la biodiversità negli ecosistemi agricoli;
- promuovere un uso efficiente e razionato delle risorse e utilizzare tecniche a basso impatto ambientale;
- accrescere l'economia nelle zone rurali.

La politica di sviluppo rurale 2007-2013 prevedeva l'elaborazione, da parte degli Stati membri, dei cosiddetti “Programmi di Sviluppo Rurale”. Si può presentare un solo Piano di Sviluppo a livello nazionale, oppure più Piani di Sviluppo a livello di ogni singola Regione.

Tra gli aspetti che un Programma di Sviluppo Rurale deve assolutamente contenere, rientra l'adeguato studio dei punti di forza e di debolezza di quel determinato Stato, o Regione, e ogni Piano di Sviluppo entrava in vigore a partire dal 1° gennaio 2007 e terminava il 31 dicembre 2013. Tali programmi sono associati a delle misure elencate nel Regolamento (UE) n. 1305/2013 e quest'ultime sono finanziate direttamente dal FEASR.

A seguito dell'elaborazione del proprio Piano di Sviluppo Rurale, ogni Stato membro invia tale documento alla Commissione Europea che provvederà a esaminarlo più e più volte, per poi decidere se accettarlo o meno. In caso di esito negativo, la Commissione rinvierà il documento allo Stato, invitando quest'ultimo a ristrutturarlo.

1.3.1 Le misure di sviluppo rurale

Le misure di sviluppo rurale del PSR 2007-2013 ruotano attorno ai quattro assi prioritari enunciati in precedenza:

- Asse 1 “Miglioramento della competitività dei settori agricolo e forestale”: questo asse sostiene lo sviluppo del potenziale dell’umanità, del capitale, e della qualità delle varie produzioni. Complessivamente sono cinque le misure che furono assegnate all’Asse 1, delle quali due di esse promuovono il ricambio generazionale attraverso l’insediamento di giovani agricoltori di età compresa tra i 18 e i 40 anni (misura 112) e il pensionamento anticipato (misura 113); la misura 123 inerente al valorizzare maggiormente le produzioni agricole e forestali; e le misure 132 e 133 relative all’aumento di qualità dei prodotti;
- Asse 2 “Miglioramento dell’ambiente e del territorio rurale”: riguarda tutte le pratiche sostenibili per l’ambiente e il benessere animale. Le misure di sviluppo rurali valorizzano le tecniche a basso impatto ambientale e supportano gli agricoltori che adottano sul campo tali tecniche, allo scopo fondamentale di preservare le risorse idriche, contrastare i cambiamenti climatici, aumentare il livello di biodiversità nei vari ecosistemi e proteggere i siti Natura 2000;
- Asse 3 “Qualità della vita in ambiente rurale e diversificazione dell’economia rurale”: per poter migliorare l’economia delle zone rurali, è buona pratica indirizzarsi verso anche attività fortemente non agricole, come ad esempio, il sostegno alle imprese medio-piccole, o il ripristino di zone marginali e abbandonate da molto tempo. Con l’esecuzione di tali interventi inoltre, è possibile agire positivamente sul turismo, migliorando le condizioni di vita in queste zone e sostenere il patrimonio naturale e rurale;
- Asse 4 “L’approccio Leader”: prevede lo sviluppo locale (misura 410) attraverso i cosiddetti “Gruppi d’Azione Locale” (GAL) creati da partenariati pubblici e privati. I GAL fanno riferimento alla misura n. 431 dell’Asse 4, e una volta creati, ogni GAL dovrà elaborare il suo “Piano di Sviluppo Locale” (PSL) associato ad alcune misure dell’asse 3.

	OBIETTIVI PRIORITARI DI ASSE	MISURE/AIUTI DI STATO ATTIVATI	STRUMENTO FINANZIARIO (PSR/LEGGI REGIONALI)
COMPETITIVITÀ	Miglioramento della capacità imprenditoriale e professionale degli addetti al settore agricolo e forestale e sostegno del ricambio generazionale	Azioni di formazione professionale e d'informazione delle persone attive nei settori agricolo e forestale	L. R. 32/07 e successive modifiche
		Misura 112: insediamento di giovani agricoltori	PSR
		Misura 113: prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli	PSR
		Servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza alle aziende agricole	L. R. 32/07 e successive modifiche
	Potenziamento delle dotazioni infrastrutturali fisiche e telematiche	Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura	L. R. 32/07 e successive modifiche e L. R. per il settore forestale (in fase di elab.)
	Promozione dell'ammodernamento e della innovazione delle imprese e dell'integrazione lungo le filiere	Ammodernamento delle aziende agricole	L. R. 32/07 e successive modifiche
		Miglioramento del valore economico delle foreste	L. R. per il settore forestale (in fase di elab.)
		Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli	L. R. 32/07 e successive modifiche
		Misura 123: accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali	PSR
	Consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e forestale	Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e agroalimentare	L. R. 32/07 e successive modifiche
		Misura 132: partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare	PSR
		Misura 133: sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità	PSR

ASSE 2	OBIETTIVI PRIORITARI DI ASSE	MISURE/AIUTI DI STATO ATTIVATI	STRUMENTO FINANZIARIO (PSR/LEGGI REGIONALI)
AMBIENTE	Tutela del territorio	Misura 211: indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane	PSR
		Misura 215: pagamenti per il benessere degli animali	PSR
	Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturale	Misura 214: pagamenti agroambientali	PSR
		Misura 213: indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60 CE	PSR (dal 2008)
	Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde	Primo imboscamento di terreni non agricoli	L. R. per il settore forestale (in fase di elab.)
	Riduzione di gas serra	Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi	L. R. per il settore forestale (in fase di elab.)
		Utilizzo di energie alternative e da fonti rinnovabili	L. R. 32/07 e successive modifiche e L. R. per il settore forestale (in fase di elab.)

ASSE 3	OBIETTIVI PRIORITARI DI ASSE	MISURE/AIUTI DI STATO ATTIVATI	STRUMENTO FINANZIARIO (PSR/LEGGI REGIONALI)
QUALITÀ DELLA VITA E DIVERSIFICAZIONE, DELL'ECONOMIA RURALE	Miglioramento dell'attività dei territori rurali per le imprese e la popolazione	Misura 321: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale	PSR
		Misura 322: sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali	PSR e L. R. 32/07
		Misura 323: tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	PSR e L. R. 32/07
	Mantenimento e/o creazione di nuove opportunità occupazionali in aree rurali	Misura 311: diversificazione in attività non agricole	PSR
		Misura 312: sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese	PSR
		Misura 313: incentivazione di attività turistiche	PSR e L. R. 32/07 e successive modifiche

ASSE 4	OBIETTIVI PRIORITARI DI ASSE	MISURE/AIUTI DI STATO ATTIVATI	STRUMENTO FINANZIARIO (PSR/LEGGI REGIONALI)
LEADER	Rafforzamento della capacità progettuale e gestionale locale	Misura 410: strategie di sviluppo locale	PSR
		Misura 413: strategie di sviluppo locale per la qualità della vita e diversificazione dell'economia rurale, attraverso i seguenti interventi: <ul style="list-style-type: none"> · diversificazione in attività non agricole; · incentivazione di attività turistiche; · servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale; · sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali; · tutela e riqualificazione del patrimonio rurale 	PSR
	Valorizzazione delle risorse endogene dei territori	Misura 421: cooperazione interterritoriale e transnazionale	PSR
	Misura 431: gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione	PSR	

2.1 La PAC 2014-2020

La Politica Agricola Comune 2014-2020 entrò definitivamente in vigore a partire dal 2015. La struttura della PAC complessivamente non è variata, infatti anche in questa riforma sono previste due pilastri, finanziati dal FEAGA e dal FEASR, e regolamentati da specifiche normative. Il primo pilastro riguarda i pagamenti diretti, tre dei quali sono obbligatori: pagamento di base, pagamento ecologico o greening, pagamento per i giovani agricoltori; e in aggiunta a questi aiuti, rientrano anche il pagamento accoppiato e il pagamento per i piccoli agricoltori, per un totale quindi di cinque aiuti, e il primo pilastro resta sempre finanziato dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA). Per quanto riguarda il secondo pilastro, il Programma di Sviluppo Rurale (PSR), i finanziamenti sono erogati dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Complessivamente, con il primo e il secondo pilastro, sono stati finanziati circa 52 miliardi di euro per tutte le aziende italiane.

Con la PAC 2014-2020 è stata introdotta la figura del cosiddetto “Agricoltore Attivo”, inteso come “colui che svolge la vera e propria attività agricola in campo” (art. 9 del Reg. 1307/2013). Per essere considerati agricoltori attivi, bisogna rispettare almeno uno dei seguenti requisiti:

- possedere una partita IVA;
- aver il titolo di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP);
- essere iscritti all'INPS come Coltivatore Diretto (CD), colono, o mezzadro.

Tali presupposti non vengono richiesti per quelle aziende il cui premio sia al di sotto, o uguale a 5000 euro, e nel caso in cui più del 50% della Superficie Agricola Utilizzabile (SAU) sia situata in zone di montagna o in zone marginali, o nei casi più generali in cui il premio è uguale, o al di sotto di 1250 euro.

Il Regolamento n. 1307/2013 stabilisce inoltre che non sono concessi pagamenti a:

- coloro che gestiscono servizi di ferrovia, di immobili, terreni sportivi, e impianti dell'acqua;
- società e cooperative assicurative;
- Pubblica Amministrazione, eccetto quella del reparto agricolo.

Per i primi due anni (2015-2016), non potevano ottenere i contributi PAC le aziende il cui premio fosse sotto i 250 euro, mentre nel 2017 tale limite venne alzato a 300 euro. Inoltre, potevano ottenere i contributi PAC solamente le aziende la cui superficie totale fosse di almeno 5000 mq.

Per accedere alla Politica Agricola Comune, oltre ad aver la qualifica di agricoltore attivo, bisognava presentare la Domanda Unica entro il 15 maggio di ogni anno, con a disposizione il Fascicolo Aziendale avente al suo interno tutte le superfici utilizzate dall'azienda.

Con la riforma 2014-2020, è stata anche mantenuta la figura della Riserva Nazionale, dalla quale i giovani agricoltori, o tutti coloro che esercitano l'attività agricola per la prima volta e che quindi non sono in possesso di Titoli veri e propri, possono ottenere contributi. Vi possono accedere tutte le figure fisiche e giuridiche la cui età sia compresa tra i 18 e i 65 anni.

La Riserva Nazionale 2015 concederà l'accesso ai contributi, ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori, sulla base del valore medio nazionale, che per l'anno 2015 era stato stimato a circa 190 euro/Titolo. Per "giovane agricoltore", si intende un agricoltore la cui età è compresa tra i 18 e i 40 anni, mentre il "nuovo agricoltore" è colui che nel corso dei 5 anni antecedenti all'inizio dell'esercizio di attività agricola, non ha mai svolto tale esercizio.

2.1.1 Il pagamento di base

Il pagamento di base rappresenta più della metà del primo pilastro della PAC 2014-2020, più precisamente il 58%. Come detto prima, è un pagamento diretto obbligatorio, e in caso di mancato percepimento di tale contributo, all'azienda non è permesso accedere agli altri contributi PAC, per cui il pagamento di base rappresenta un vincolo per l'azienda, e la sua acquisizione determina lo sblocco di accesso agli altri pagamenti diretti del primo pilastro.

È collegato ai Titoli in possesso, e anche con questa PAC è stata mantenuta l'equivalenza 1 ettaro = 1 Titolo. Tuttavia, il valore dei Titoli antecedenti al 31 Dicembre 2014 è calato drasticamente, ma con la presentazione della Domanda Unica 2015 l'azienda potrà ottenere nuovi Titoli basati sulle normative della nuova PAC 2014-2020. Il 2013 e il 2014 sono stati presi come "anni di sperimentazione" per la PAC, in modo tale da poter individuare tutte le aziende che potevano accedere ai nuovi Titoli, inoltre venne stabilito che potevano accedervi direttamente le aziende nei casi in cui:

- l'agricoltore, nella campagna 2013, è stato riconosciuto dall'Amministrazione;
- si erano ottenuti Titoli dalla Riserva Nazionale 2014;
- si coltivavano vigneti, o patate, o ortofrutta, o piante ornamentali, su una superficie di almeno 5000 mq.

Furono anche apportate modifiche importanti al pagamento di base, ovvero che in caso di importo superiore a 150000 euro venne prevista una riduzione del 50%, invece nel caso di un importo di oltre 500000 euro, la riduzione sarebbe stata del 100%.

2.1.2 Greening

Il “greening”, o “pagamento verde”, o “pagamento ecologico”, rappresenta uno dei pagamenti diretti più significativi del primo pilastro della Politica Agricola Comune 2014-2020 e anch’esso, così come il pagamento di base, è un contributo obbligatorio, ma percepibile solamente da aziende la cui superficie complessiva a seminativo sia di almeno 10 ettari, per cui le aziende molto piccole non sono tenute al rispetto degli impegni previsti per poter ottenere il greening. Viceversa, tutte le aziende beneficiarie di questo contributo sono tenute, sulla base degli ettari a seminativo, al rispetto di tre requisiti fondamentali:

- diversificazione delle colture;
- mantenimento dei prati permanenti;
- presenza di Aree di Interesse Ecologico – *Ecological Focus Area* (EFA).

La diversificazione colturale viene applicata sostanzialmente per evitare la monosuccessione colturale, intesa come la coltivazione della stessa coltura nella medesima parcella di terreno per un arco di tempo pluriennale.

Per le aziende la cui superficie complessiva a seminativo è compresa tra i 10 e i 30 ettari, tale fattore impone a tali aziende di aver a disposizione almeno due colture, inoltre la coltura principale non può superare il 75% di tutta la superficie a seminativo; per le aziende aventi una superficie a seminativo di oltre 30 ettari, vi è l’obbligo di possedere almeno tre colture. Tuttavia, anche in questo caso la superficie complessiva della coltura principale non deve superare il 75%, e la somma delle due principali non deve essere superiore al 95% del totale, in quanto la terza coltura è possibile coltivarla al massimo per il 5%; per le aziende al di sotto dei 10 ettari, la diversificazione non è obbligatoria.

Dalla diversificazione colturale sono esenti:

- le aziende biologiche;
- le aziende la cui superficie a seminativo, per più del 75%, è destinata a colture sommerse, come ad esempio il riso, o a prato permanente utile al produrre piante erbacee da foraggio, a condizione però che la componente di superficie restante non sia superiore a 30 ettari;
- le aziende aventi oltre il 75% della superficie a riposo, e sempre fermo restando che la superficie non condizionata da tali impieghi non sia superiore a 30 ettari.

Per poter beneficiare del greening, le aziende che ne fanno richiesta sono tenute anche al rispetto e alla salvaguardia dei prati e dei pascoli permanenti. Queste zone non possono essere strutturalmente modificate con l’aratura e nemmeno essere destinate a superficie coltivabile, anzi per tutte le aziende richiedenti il greening vi è il dovere di mantenere inalterate queste zone per almeno il 5% dell’intera

superficie aziendale. Prima di eseguire un'aratura, o convertire il prato permanente in terreno a seminativo, l'agricoltore è tenuto a presentare, secondo il Decreto Ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014, un'autorizzazione fornitagli dall'AGEA, e tale autorizzazione gli verrà concessa o meno entro 30 giorni dalla data di presentazione.

Il terzo e ultimo requisito da soddisfare per poter ottenere il greening è lo sviluppo delle cosiddette "Aree di Interesse Ecologico". Per almeno il 5% di tutta la superficie aziendale destinata a seminativo, l'azienda è obbligata a indirizzare tale percentuale alla coltivazione di queste specie ecologiche. Sono considerate Aree di Interesse Ecologico:

- terreni a riposo;
- terrazze o terrazzamenti;
- siepi o fasce di alberi la cui larghezza sia fino a 10 metri;
- alberi singoli la cui chioma sia almeno di 4 metri di diametro;
- alberi in fila con chioma di almeno 4 metri di diametro e il cui spazio tra una chioma e l'altra sia massimo di 5 metri;
- gruppi di alberi ricoprenti almeno 3000 mq di superficie;
- fasce tampone;
- stagni di almeno 1000 mq;
- fossati di almeno 6 metri di larghezza;
- mura di pietra;
- boschetti cedui;
- colture azotofissatrici.

Le piante azotofissatrici sono: arachide, cece, cicerchia, erba medica, fagiolo, fagiolo dall'occhio, fagiolo d'Egitto, fagiolo di Lima, fava favino e favetta, fieno greco, ginestrino, liquirizia, lupinella, lupino, moco, pisello, sulla, trifogli, soia, veccia, veccia villosa.

Le aziende che utilizzano oltre il 75% della superficie a seminativo per produrre erba, piante da foraggio e piano sommerse, o che lasciano i terreni a riposo, o che sviluppano prati permanenti, non sono tenuti al rispetto di questo requisito del greening, a condizione che i seminativi non soggetti a tali impieghi non siano superiori ai 30 ettari.

2.1.3 Aiuto accoppiato

Questo tipo di contributo viene assegnato a quegli agricoltori che coltivano specifiche colture in determinate condizioni, illustrate dettagliatamente nell'articolo n. 52 del Reg. (UE) 1307/2013. Per poter beneficiare dell'aiuto accoppiato, l'agricoltore è tenuto a presentare una Domanda Unica avente un minimo di 3 UBA per il settore zootecnico, o con un minimo di 5000 mq per premi terreno/coltura. L'aiuto accoppiato occupa circa l'11% dell'intero patrimonio economico italiano del primo pilastro della Politica Agricola Comune, e l'importo complessivo all'anno che viene assegnato a questo contributo PAC è di circa 427 milioni di euro, suddivisi in questo modo:

- 49,3% al settore degli animali;
- 34,3% ai seminativi;
- 16,4% alle colture permanenti.

L'aiuto accoppiato riguarda molteplici settori:

- bovini da latte: viene concesso alle vacche che hanno partorito, e in seguito alla registrazione del vitello secondo il Reg. n. 1760/2000;
- bovini da latte di zona montagna: è un premio aggiuntivo al premio assegnato al settore dei bovini da latte, con l'unica differenza che questo premio viene concesso solo se le vacche sono state allevate, secondo il Reg. n.1257/99 del Programma di Sviluppo Rurale, per un minimo di 6 mesi in zona di montagna;
- vacche nutrici: viene assegnato alle vacche appartenenti ai Libri Genealogici o ai Registri Anagrafici come razze da carne o a duplice attitudine. Le vacche inoltre, devono aver superato almeno un parto e il vitello deve esser stato correttamente registrato sempre secondo il Reg. n. 1760/2000;
- bovini da macello: riguarda i bovini macellati di età compresa tra i 12 e i 24 mesi, e che sono stato allevati in azienda per almeno 6 mesi della loro vita. Oltre a questo premio di base, gli agricoltori possono ottenere un 30% in più di premi se hanno aderito a sistemi di qualità nazionali o regionali, oppure un 50% in più se la carne ottenuta dai bovini macellati viene etichettata come carne DOP (Denominazione di Origine Protetta) o IGP (Indicazione Geografica Protetta);
- ovini;
- agnello IGP: premio concesso solo a chi alleva e macella ovini e caprini DOP o IGP;
- settore bufalino: viene assegnato agli allevamenti di bufale la cui età è oltre 30 mesi, che abbiano partorito e i cui vitelli siano stati registrati stando sempre al Reg. n. 1760/2000;

- soia: viene concesso solo alle aziende del Piemonte e del Nord-Est dell'Italia (Veneto, Emilia, Friuli, Lombardia) che coltivano soia per almeno il 10% di tutta la superficie aziendale, tuttavia lo possono percepire anche le aziende più piccole, la cui superficie totale è di 5 ettari, ma a condizione che tutti e 5 gli ettari siano destinati a soia;
- riso;
- barbabietola da zucchero;
- proteaginose e frumento duro: questo premio spetta a chi coltiva queste colture nelle seguenti Regioni italiane: Toscana, Umbria, Marche, Lazio;
- pomodoro da industria;
- olivo: per l'olivo sono previsti un premio base e un premio aggiuntivo, e quest'ultimo viene concesso a quelle aziende che coltivano l'olivo in terreni la cui pendenza media è oltre il 7,5%.

2.1.4 Aiuto ai piccoli agricoltori

Gli agricoltori, i cui Titoli 2015 abbiano un premio complessivo compreso tra i 500 e i 1250 euro, possono richiedere questo ulteriore contributo.

Per ricevere l'aiuto, devono presentare la domanda entro il 15 settembre, e l'azienda deve essere in possesso di almeno 5000 mq di superficie agricola. Gli agricoltori beneficiari di questo Titolo non sono soggetti alle normative imposte dal greening e dalla condizionalità, inoltre i Titoli derivanti dal Regime dei piccoli agricoltori non possono esser venduti, ma solamente trasferiti in caso di successione, e in questo caso il nuovo possessore dei Titoli potrà definitivamente entrare nel Regime solo a seguito della cessione totale degli stessi da parte del cedente. Esiste anche la possibilità che un agricoltore decida di passare al Regime Normale degli agricoltori, e ciò è possibile farlo comunicando tale passaggio alla Pubblica Amministrazione.

2.1.5 Il PSR 2014-2020

Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 prevede delle novità rispetto al precedente PSR 2007-2013, e la quota complessiva che è stata destinata al secondo pilastro di questa Politica Agricola Comune è di circa 20 miliardi di euro. La più importante di queste novità è l'introduzione del cosiddetto "Programma di Sviluppo Rurale Nazionale" (PSRN), costituito da tre fattori:

- gestione del rischio: le polizze assicurative per la grandine, il gelo e altri, con questo nuovo PSR sarà possibile eseguirle attraverso una Domanda PSR, e non più attraverso la Domanda Unica;

- investimenti in infrastrutture irrigue: servono a garantire la sicurezza e la salvaguardia dei vari corpi idrici presenti nel territorio, e l'Italia a tal proposito ha costituito otto Distretti idrografici, atti a migliorare la qualità dell'acqua e assicurarne un adeguato utilizzo;
- miglioramento genetico del patrimonio zootecnico e biodiversità animale.

Alle polizze assicurative vi possono accedere solamente gli agricoltori attivi, e la domanda di gestione del rischio prevede i seguenti interventi:

- assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante: evitano le crisi economiche e le perdite di reddito causate da malattie e/o agenti atmosferici;
- contributi ai fondi di mutualizzazione: vanno a compensare eventuali perdite economiche;
- stabilizzazione del reddito: riguardo fondi che vengono creati al fine di affrontare adeguatamente le crisi di mercato, ma sono aiuti concessi solo in casi di perdita del reddito superiore al 30%.

Una tra le altre importanti novità di questo nuovo PSR, è che l'agricoltura biologica diventa una vera e propria Misura PSR, la Misura 11, inoltre la Consulenza aziendale mira a sostenere l'insediamento dei giovani agricoltori favorendone la crescita dell'azienda e introducendo tecniche agricole sempre più produttive e redditizie.

Il nuovo PSR prevede molteplici Misure, e tra le più importanti abbiamo:

- Misura 1 "Trasferimenti di conoscenze ed azioni di informazione": corrisponde all'ex Misura 111 del PSR 2007-2013, e il principale obiettivo di questa Misura è apprendere nuove tecniche di produzione e studiare nuovi modelli produttivi, attraverso le visite di aziende europee;
- Misura 2 "Promuovere i Servizi di Consulenza Aziendale": si riferisce all'ex Misura 114;
- Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali": riguarda il sostegno atto a migliorare le prestazioni dell'azienda attraverso l'introduzione di tecniche e modelli sempre più innovativi, e corrisponde all'ex Misura 121;
- Misura 6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese": molto importante per l'inserimento di giovani agricoltori, e il sostegno riguarda: giovani agricoltori, attività extra agricole nelle zone rurali, miglioramento delle piccole imprese. Corrisponde all'ex Misura 112;
- Misura 10 "Agro-climatico-ambientali": riguarda tutti quegli interventi che permettono la salvaguardia dei vari paesaggi favorendo lo sviluppo del patrimonio ambientale e rurale, e ne sono esempi, l'aumento della biodiversità, l'inerbimento, l'attuazione dell'agricoltura integrata, eccetera;

- Misura 11 “Agricoltura biologica”: assieme alle Misura 10 fa riferimento all’ex Misura 214. In riferimento al Reg. (CE) n.834/2007 relativo all’agricoltura biologica, il PSR 2014-2020 finanzia tutte quelle aziende che adottano pratiche e strategie di natura biologica.


2.2 La PAC 2023-2027

La Politica Agricola Comune 2023-2027 vedrà la luce dal 1° gennaio 2023, a seguito del biennio di proroga (2021-2022) della PAC 2014-2020 dovuti alla pandemia da COVID-19, e a seguito dell’approvazione del Piano Strategico PAC (PSP) italiano a novembre 2022. Questa nuova riforma infatti, prevede che ogni Stato presenti il suo Piano Strategico Nazionale (PSN) all’Unione Europea. Il Piano Strategico PAC può essere definito come quel documento illustrante le modalità d’applicazione della nuova Politica Agricola Comune da parte dello Stato italiano nell’arco dei prossimi 5 anni (2023-2027).

L’elemento senz’altro più innovativo di questa nuova riforma della PAC è il “*Green Deal*” che, con le strategie “*Biodiversity*” e “*From farm to folk*”, ha fornito una serie di obiettivi da raggiungere entro l’anno 2050, in materia, ad esempio, di aumento della biodiversità ambientale, lotta agli sprechi, valorizzazione dei paesaggi naturali e rurali, riduzione dell’impatto ambientale e delle emissioni dei gas serra nell’atmosfera terrestre. La strategia “*From farm to folk*” ha stabilito inoltre, di accrescere lo sviluppo dell’agricoltura biologica fino ad un minimo del 25% di tutti i terreni agrari italiani entro il 2030.

Nel mese di dicembre 2021 l’Italia ha presentato il suo Piano Strategico PAC all’Unione Europea, e per la prima volta si ha un documento unico. Precedentemente alla riforma PAC 2023-2027, come ben sappiamo, erano previsti 21 Programmi di Sviluppo Rurale, uno per ogni Regione. Per l’Italia sono stati finanziati circa 7,3 miliardi euro così distribuiti:

- pagamenti diretti: 3,6 miliardi di euro;
- sviluppo rurale: 3,27 miliardi di euro;
- misure di mercato: 417 milioni di euro.



In merito ai pagamenti diretti per la PAC 2023-2027, si parlerà di “contributi di sostegno” e saranno i seguenti:

- sostegno di base al reddito per la sostenibilità (pagamento di base + greening): il greening in questa nuova riforma PAC viene inserito nella condizionalità e il sostegno di base, il cui acronimo è BISS, complessivamente va a occupare circa il 48% del primo pilastro;
- sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità: a questo tipo di contributo viene assegnato un 10% del primo pilastro;
- sostegno al reddito dei giovani agricoltori: occupa circa il 2%;
- eco-schemi: rappresentano una delle novità di maggior spessore della Politica Agricola Comune 2023-2027, e occupano il 25% circa dei pagamenti diretti;
- sostegno accoppiato al reddito: occupa all'incirca un 15%.

In merito invece al secondo pilastro della PAC, non si parlerà più di Programma di Sviluppo Rurale (PSR), ma di Complementi di Sviluppo Rurale (CSR) provvisti dei cosiddetti “tipi di intervento” che vanno a sostituire le ex Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della precedente riforma della Politica Agricola Comune.

2.2.1 Sostegno di base al reddito per la sostenibilità

Questo tipo di sostegno potrà essere assegnato secondo tre modalità differenti:

- pagamento annuale senza titoli: quest'ultimi scadranno il 31 dicembre 2022;
- pagamento annuale uniforme per gli agricoltori, ma differenziato a seconda del territorio: anche in questo caso, i titoli scadranno a fine 2022;
- assegnazione sulla base dei titoli: quest'ultimi verranno ricalcolati a inizio 2023.

È stato stimato come valore medio nazionale per questo tipo di sostegno, un valore pari a circa 167 euro/ha. Inoltre, è obbligatorio per tutti i Paesi, per cui anche l'Italia dovrà attivarlo. Tuttavia, in merito al sostegno di base, è ancora possibile eseguire la cosiddetta “convergenza dei titoli”, e quindi finanziare le piccole e medie imprese con i titoli storici. Il sostegno di base legato ai titoli storici prevede che, entro il 2026, gli agricoltori riescano ad ottenere almeno l'85% del valore medio nazionale stimato a 148 euro/ha. In merito all'ormai ex contributo greening, poc'anzi abbiamo detto che sarà parte integrante della condizionalità. La condizionalità della Politica Agricola Comune sarà diversa, si parlerà infatti di condizionalità “rafforzata”, provvista di 9 BCAA e 11 CGO, inoltre nei Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) sono state inserite specifiche normative in materia di salvaguardia ambientale e benessere animale.

Tab. 2 Condizionalità nella Pac 2023–2027: le Bcaa (Buone condizioni agronomiche ambientali) e i Cgo (Criteri di gestione obbligatori)

Tema principale	Requisiti e norme	
Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	BCAA 1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5 % rispetto all'anno di riferimento
	BCAA 2	Protezione di zone umide e torbiere
	BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati
	CGO 2	Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1): articoli 4 e 5
	BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
Suolo (protezione e qualità)	BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza.
	BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili
	BCAA 7	Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse
Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7): articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4
	CGO 4	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7): articolo 6, paragrafi 1 e 2
	BCAA 8	Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi ¹ - Percentuale minima di almeno il 4 % dei seminativi a livello di azienda agricola destinati a superfici ed elementi non produttivi, comprese le superfici lasciate a riposo.
		- Se un agricoltore si impegna a destinare almeno il 7 % dei propri seminativi a superfici o elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo, nell'ambito di un regime ecologico rafforzato a norma dell'articolo 31, paragrafo 6, la quota da attribuire al rispetto della presente norma BCAA è limitata al 3 %. - Percentuale minima di almeno il 7 % dei seminativi a livello di azienda agricola, se essa comprende anche colture intercalari o colture azotofissatrici, coltivate senza l'uso di prodotti fitosanitari, di cui il 3 % è costituito da superfici lasciate a riposo o elementi non produttivi. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare il fattore di ponderazione dello 0,3 per le colture intercalari.
	BCAA 9	- Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio - Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli - A titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive
Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1): articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 11, e articoli 18, 19 e 20
	CGO 6	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β - agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3): articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7
	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1): articolo 55, prima e seconda frase
Prodotti fitosanitari	CGO 8	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71): articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5 articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/EC e della legislazione relativa a Natura 2000 articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui
		CGO 9
Benessere degli animali	CGO 10	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5): articoli 3 e 4
	CGO 11	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23): articolo 4

<https://terraevita.edagricole.it/featured/condizionalita-rafforzata-vietata-la-monosuccessione/#:~:text=Dal%202023%2C%20il%20sistema%20della,3%2F2022.>

Le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) n.7 e n.8 sono una derivazione del greening. La BCAA n.7 stabilisce l'obbligo di rotazione colturale sui seminativi, in modo tale da conservare la fertilità e la struttura del suolo. Per "rotazione colturale" si intende il cambio di coltura, inteso come cambio botanico a livello di parcella di terreno almeno una volta all'anno.

Dal rispetto di questa BCAA della condizionalità rafforzata sono esenti:

- aziende la cui superficie sia almeno del 75% destinata alla produzione di erba e/o piante da foraggio;
- aziende che destinano oltre il 75% della superficie a prato permanente;
- aziende che oltre il 75% dei loro terreni sono occupati da Leguminose;
- aziende che destinano per oltre il 75% dei loro terreni a colture sommerse (riso);
- aziende certificate secondo il Reg. (UE) n. 848/2018 relativo alla produzione biologica;
- aziende certificate dal Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI).

La BCAA n.8 invece, stabilisce la percentuale minima della superficie agricola che deve essere destinata a superfici, o elementi non produttivi. Sono esempi di superfici e/o elementi non produttivi i seguenti:

- terreni a riposo;
- stagni;
- boschetti;
- alberi singoli o fasce di essi;
- siepi o file di esse;
- sistemazioni idraulico-agrarie;
- margini dei campi.

Tra le superfici non produttive non rientrano le colture azotofissatrici.

Nella BCAA n.8 è stato stabilito il 4% sui seminativi come percentuale minima da raggiungere con queste aree non produttive, è comunque possibile raggiungere tale soglia anche mantenendo inalterato il paesaggio. La BCAA n.8 inoltre, prevede il divieto di potatura di alberi e arbusti per il periodo che va dal 15 marzo al 15 agosto, in modo tale da permettere agli uccelli di insediare e occupare queste aree. È stato scelto questo periodo proprio perché è il periodo di riproduzione e di nidificazione degli uccelli.

Sono esenti dal rispetto di questa norma:

- aziende che oltre il 75% della loro superficie la impiegano per produrre erba e/o piante da foraggio;
- aziende che oltre il 75% della loro superficie la impiegano a prato permanente;
- aziende che oltre il 75% della loro superficie lo destinano a piante sommerse (riso);
- aziende la cui superficie a seminativo sia inferiore a 10 ettari.

Entrambe le BCAA entreranno in vigore definitivamente a partire dal 2024.

2.2.2 Sostegno redistributivo

Il sostegno redistributivo, come detto prima, occupa circa il 10% dei pagamenti diretti derivanti dal primo pilastro della Politica Agricola Comune, e l'obiettivo fondamentale che si pone tale contributo è quello di finanziare in maniera soddisfacente le imprese medio-piccole.

A questo contributo non possono accedere quelle aziende la cui superficie sia inferiore a 0,5 ettari o superiore a 50 ettari, e vengono finanziati solamente i primi 14 ettari di ogni azienda. Ciò significa che, se un'azienda possiede 14 ettari o meno, il contributo è totale e vengono finanziati tutti gli ettari, se invece l'azienda possiede dai 14 ai 50 ettari, il sostegno redistributivo tiene conto solamente dei primi 14 ettari. Il valore medio nazionale per questo tipo di sostegno si aggira intorno agli 81 euro/ha. Anche questo sostegno è obbligatorio.

2.2.3 Sostegno al reddito dei giovani agricoltori

A differenza dei due sostegni precedentemente descritti, il sostegno al reddito dei giovani agricoltori è un pagamento volontario, e rappresentano circa il 2% dei pagamenti diretti. I beneficiari sono esclusivamente i giovani agricoltori di età compresa tra i 18 e i 40 anni, e l'importo medio nazionale è circa di 83 euro/ha, con un minimo di 67 euro/ha e un massimale di circa 89 euro/ha, ed è stato imposto come limite massimo di pagamento un n. di ettari pari a 90.

Per esser considerati "giovani agricoltori", oltre all'età compresa tra i 18 e i 40 anni, bisogna:

- esser il capo dell'azienda;
- possedere adeguate conoscenze e competenze in materia;
- esser beneficiari del sostegno di base;
- possedere ettari di superficie.

2.2.4 Eco-schemi

Gli eco-schemi vanno a sostituire il “contributo verde”, o greening, della precedente riforma PAC 2014-2020, e dispongono di una dotazione finanziaria pari al 25% del plafond dei pagamenti diretti del primo pilastro. Sono in totale 5 e sono i seguenti:

- ECO 1: Zootecnia (riduzione farmaco veterinario e pascolo o allevamento brado);
- ECO 2: Inerbimento colturale pluriennale;
- ECO 3: Oliveti di rilevanza paesaggistica;
- ECO 4: Sistemi di foraggiere estensive;
- ECO 5: Colture a perdere di interesse mellifero.

L'ECO 1 prevede due livelli di impegno. Il 1° livello riguarda la riduzione dell'ausilio di antibiotici e quindi il rispetto delle dosi d'impiego di queste sostanze espresse in Dose Giornaliera Definita. Il sostegno è concesso per tutte le Unità Bovino Adulto (UBA) oggetto d'impegno ed è un pagamento aggiuntivo al sostegno di base. Più nello specifico, vengono assegnati circa 66 euro/UBA per i bovini da latte e i bufalini, circa 54 euro/UBA per quelli da carne e a duplice attitudine (latte-carne), 24 euro/UBA per i vitelli a carne bianca e i suini, e 60 euro/UBA per ovini e caprini.

L'UBA viene definita come l'unità di misura per calcolare la consistenza di un allevamento, e si ottiene applicando al n. effettivo dei capi presenti in azienda degli specifici coefficienti che differiscono a seconda dell'età e della specie animale. Il 1° livello dell'ECO 1 prevede la suddivisione degli allevamenti in 4 quartili, e in ogni allevamento si va a determinare la Dose Giornaliera Definita sulla base della cosiddetta “Mediana Regionale”, e viene definita come “la dose media di mantenimento giornaliera presunta per un farmaco utilizzato per la sua indicazione principale negli adulti” (*definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)*).

Tutte le aziende, la cui Dose Giornaliera Definita sia uguale o al di sotto della Mediana Regionale rientrano nella cosiddetta Fase 0, costituita dai quartili 1 e 2; viceversa, le aziende con una Dose Giornaliera Definita superiore alla Mediana Regionale entrano in Fase 1 e non potranno beneficiare di questo eco-schema. Tuttavia queste aziende possono entrare in Fase 0. Le aziende del quartile 3 infatti, andando semplicemente a ridurre del 20% l'utilizzo di antibiotici, entrano nel quartile 2 e quindi possono ottenere l'eco-schema, mentre per quanto riguarda le aziende del quartile 4, devono prima ridurre l'ausilio di antibiotici del 10% per poter entrare nel quartile 3, e successivamente ridurre l'utilizzo di un ulteriore 20% per entrare nel quartile 2, e quindi uscire dalla Fase 1.

Il 2° livello dell'ECO 1 invece, riguarda l'iscrizione al Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA), e l'obiettivo fondamentale del 2° livello dell'eco-schema 1 è di perseguire le finalità delle strategie *Farm to folk* e *Biodiversity 2030* in materia di benessere animale e sostenibilità ambientale. Anche in questo caso, il contributo è assegnato a tutte le UBA oggetto d'impegno, ma a differenza del 1° livello, riguarda solo pochi settori di allevamento. Per tutto il settore bovino (bovini da latte, da carne, a duplice attitudine) il 2° livello prevede un compenso attorno ai 240 euro/UBA, mentre per il settore suino è di circa 300 euro/UBA.

L'ECO 2 prevede il creare, o mantenere, l'inerbimento di piante erbacee spontanee o seminaturali nell'interfilare di vigneti, frutteti, oliveti, eccetera. Il compenso assegnato agli agricoltori che rispettano tale eco-schema è di circa 120 euro/ha e prevede quattro tipo di interventi:

- la copertura vegetale deve restare per il periodo che va dal 15 settembre di ogni anno al 15 maggio dell'anno seguente;
- non utilizzare prodotti fitosanitari nell'interfilare;
- non eseguire aratura o altre lavorazioni nell'interfilare, tuttavia è possibile la semina a patto che non implichi di lavorare il suolo;
- la gestione dell'interfilare è possibile sono con lo sfalcio e trinciatura-sfibratura.

Sono ammissibili all'ECO 2 anche tutte le superfici certificate biologiche e SQNPI.

L'ECO 3 prevede la protezione e il mantenimento di tutti gli oliveti di particolare interesse storico e paesaggistico. Per poter ottenere questo eco-schema, bisogna rispettare quanto previsto dagli eco-schemi 2 e 5, e il contributo medio nazionale è di circa 220 euro/ha che vengono integrati nel sostegno di base. Gli impegni previsti per l'ottenimento dell'ECO 3 sono collegati a quelli degli eco-schemi 2 e 5, e sono l'obbligo di potatura biennale di tutte le chiome e il divieto di bruciare i residui di potatura.

L'ECO 4 favorisce l'inserimento nel ciclo di rotazione colturale di Leguminose (erba medica, soia, fagiolo proteico, ...) e/o colture miglioratrici, e agli agricoltori che rispettano tale eco-schema viene assegnato un contributo aggiuntivo al pagamento di base pari a 110 euro/ha. L'eco-schema 4 stabilisce il divieto assoluto di eseguire trattamenti sulle Leguminose e sulle colture foraggere.

L'ECO 5 prevede la coltivazione di colture a perdere di interesse mellifero per favorire l'insediamento di api e di altri impollinatori. Rispetto agli altri eco-schemi, l'aiuto che percepiscono gli agricoltori è molto più alto, pari a 250 euro/ha per le colture arboree e 500 euro/ha per i seminativi. È escluso l'utilizzo di prodotti fitosanitari nell'interfilare, e non è possibile asportare e sfalciare le specie di interesse apistico.

2.2.5 Sostegno accoppiato

Con la riforma PAC 2023-2027, il sostegno accoppiato va a occupare un 13% circa di tutti i pagamenti diretti. Rispetto all'aiuto accoppiato dell'attuale riforma PAC 2014-2020 ancora in vigore, rimangono inalterati gli aiuti per le vacche da latte e per gli ovicaprini.

La novità di maggior rilievo del nuovo sostegno accoppiato è l'introduzione dell'aiuto per le colture proteiche, in particolar modo soia e leguminose. Il sostegno alla soia potrebbe essere ben superiore rispetto all'attuale contributo della PAC 2014-2020 pari a circa 60 euro/ha, ma con la nuova riforma 2023-2027 sarà possibile ottenere l'aiuto nel 2024 solamente attraverso l'utilizzo di semente certificata. Riguardo invece all'aiuto inerente alle Leguminose, bisognerà raggiungere la piena maturazione dei semi delle specie da granella, e la fioritura per le altre Leguminose.

2.2.6 Sviluppo rurale 2023-2027

Il secondo pilastro della nuova Politica Agricola Comune si trasformerà nel cosiddetto "Complemento di Sviluppo Rurale" (CSR), inoltre le precedenti 21 Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 verranno sostituite da 8 "tipi di interventi":

- gestione dell'ambiente e del clima;
- vincoli naturali e territoriali;
- svantaggi territoriali specifici;
- investimenti;
- insediamento dei giovani agricoltori e avvio di nuove imprese rurali;
- gestione del rischio;
- cooperazione;
- scambio di informazioni e conoscenze.

In merito alla tipologia di intervento A (impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione), al momento sono stati previsti i seguenti interventi:

- SRA01: produzione integrata;
- SRA02: uso sostenibile dell'acqua;
- SRA03: tecniche di ridotta lavorazione dei terreni;
- SRA04: apporto di sostanza organica nei terreni;
- SRA05: inerbimento;
- SRA06: *cover crops*;
- SRA07: conversione da seminativo a prati e pascoli;
- SRA08: gestione di prati e pascoli permanenti;

- SRA09: gestione degli habitat Natura2000;
- SRA10: investimenti non produttivi;
- SRA11: infrastrutture ecologiche;
- SRA12: corridoi e fasce ecologiche;
- SRA13: gestione dei reflui zootecnici;
- SRA14: allevatori mantenenti l'agrobiodiversità;
- SRA15: agricoltori mantenenti l'agrobiodiversità;
- SRA16: valorizzazione dell'agrobiodiversità;
- SRA17: fauna selvatica;
- SRA18: apicoltura;
- SRA19: riduzione dell'utilizzo di prodotti fitosanitari;
- SRA20: uso sostenibile dei nutrienti;
- SRA21: gestione dei residui colturali;
- SRA22: risaie;
- SRA23: allevamenti sostenibili per l'ambiente;
- SRA24: agricoltura di precisione;
- SRA25: salvaguardia degli oliveti di particolare valore paesaggistico;
- SRA26: ritiro dei seminativi;
- SRA27: pagamento per impegni ambientali e climatici;
- SRA28: sostegno per salvaguardia degli ambienti forestali;
- SRA29: agricoltura biologica;
- SRA30: benessere animale;
- SRA31: uso sostenibile delle risorse forestali.

https://unipg-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/angelo_frascarelli_unipg_it/EQqyBN-F7ihApzus2H4k4MEBugGIlNCDA7x7yhpFQuFuzw

Per la gestione del rischio inoltre, è stato istituito un Fondo Mutualistico Nazionale (FMN) pubblico, assicurando tutti quegli agricoltori che subiscono perdite di produzione superiore al 20% causate da fenomeni catastrofali, come ad esempio gelo, alluvioni, siccità. L'obiettivo fondamentale di questo fondo è valorizzare gli strumenti che si ha a disposizione in materia di gestione del rischio, e rappresenta circa il 3% del FEAGA, ossia il finanziamento derivante dal primo pilastro della PAC, ed è cofinanziato dal FEASR, corrispondente invece al finanziamento del secondo pilastro della PAC.

Terzo capitolo: La PAC nell'agricoltura biologica

3.1 L'agricoltura biologica

3.1.1 Definizione

L'agricoltura biologica viene intesa come quell'insieme di tecniche agricole e di allevamento volte all'impiego esclusivo di sostanze di origine naturale, riducendo, quindi, l'impiego delle sostanze di origine chimica (concimi, prodotti fitosanitari, diserbanti, ...).

L'agricoltura biologica, persegue gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile dell'ambiente e dell'impiego razionale delle risorse naturali, in particolare l'acqua, il suolo e l'aria.

L'agricoltura biologica utilizzando delle tecniche notevolmente più sostenibili rispetto a quelle dell'agricoltura convenzionale, essa è vista anche come un modello agricolo utile alla lotta ai cambiamenti climatici e all'impatto ambientale.

L'agricoltura biologica si basa sui seguenti principi fondamentali:


- rotazione colturale obbligatoria;
- restrizioni molto stringenti nell'impiego dei prodotti chimici;
- divieto dell'impiego degli OGM;
- utilizzo di letame e di altri composti organici per la fertilizzazione dei terreni;
- utilizzo di piante resistenti alle principali patologie;
- impiego di alimenti provenienti da colture ottenute secondo le regole del biologico;
- allevamento allo stato brado e/o semibrado;
- utilizzo di insetti utili per la lotta ai parassiti.

L'agricoltura biologica si avvale, inoltre, di tutta una serie di tecniche di coltivazione come per esempio la pacciamatura, che consiste nel contrastare la crescita delle infestanti e a proteggere le colture dagli sbalzi termici, e il sovescio che permette di apportare al terreno determinati quantitativi di azoto e di altri macro e microelementi riducendo notevolmente il numero di interventi con concimi chimici di sintesi.

Il biologico è un metodo di produzione che viene considerato "a ciclo chiuso", vale a dire che l'azienda biologica dovrebbe avere al suo interno anche una componente zootecnica (bovini, ovini, ecc.) dalla quale ottenere il letame, il cui impiego è auspicabile nelle coltivazioni biologiche, in quanto concime di natura organica, che contribuisce a migliorarne il terreno nella struttura e nelle componenti chimico-naturali, elementi importanti nell'accrescimento delle piante produttrici di cibo per gli animali e per l'uomo.

L'agricoltura biologica permette di mantenere un certo legame con gli ecosistemi circostanti, in quanto contribuisce alla riduzione dell'impatto ambientale e alla salvaguardia di insetti utili e di uccelli che contribuiscono notevolmente al controllo biologico degli agenti dannosi per le piante.

Del 100% di superficie agricola italiana, il biologico rappresenta circa il 17% con una superficie complessiva nel 2022 pari a circa 2,2 milioni di ettari, a differenza invece dell'Europa, che rappresenta solo il 9% a livello mondiale. Inoltre, l'Italia rappresenta circa il 12-13% di tutta la superficie biologica europea e il 3% di quella mondiale.



<https://www.ruminantia.it/wp-content/uploads/2022/09/bio-2.jpg>

I dati SINAB (Sistema d'Informazione Nazionale sull'Agricoltura Biologica) hanno registrato un aumento del 4,5% di superfici BIO nel 2021 rispetto all'anno precedente, arrivando complessivamente a poco meno di 2,2 milioni di ettari a biologico di tutta la SAU italiana. Ha manifestato un forte aumento soprattutto il settore cerealicolo, con un incremento del 6% di grano duro e del 15% di grano tenero.

Nel 2021 si è raggiunto un guadagno di circa 5 miliardi di euro derivanti dalla vendita di prodotti biologici, e i consumi biologici fuori casa hanno superato il miliardo, portando a un incremento del settore BIO di circa il 53% nel 2022. Dal 2012 ad oggi infatti, il settore dell'agricoltura biologica è cresciuto del 130% circa.

Molto positivo ed entusiasmante anche l'impatto del mercato internazionale di prodotti biologici. Nel 2022 l'esportazione di questi prodotti ha portato a un guadagno di circa 3,4 miliardi di euro. Rispetto al 2021, l'export BIO italiano è cresciuto del 15-16%.

EXPORT BIO MADE IN ITALY

(2021-2022, milioni € - AT giugno)



Fonte: Nomisma su dati FIBL e stime Nomisma per ICE-Piattaforma ITA.BIO *Stima

ITA.BIO | www.ita.bio

Pag 6



Fonte: Nomisma per piattaforma ITA.BIO – www.ita.bio – ICE Agenzia e FederBio

<https://www.ruminantia.it/wp-content/uploads/2022/09/bio-1.jpg>

Le produzioni biologiche, in Italia, cominciano a svilupparsi nel 1991 e a partire da questa data l'Unione Europea emana uno specifico regolamento con il quale un prodotto viene certificato come biologico solo se sottoposto a controlli eseguiti da specifici Organismi di Controllo (OdC).

Gli Organismi di Controllo hanno il compito fondamentale di verificare che tutto il percorso svolto dal prodotto sia stato portato a termine con tecniche e metodologie BIO. In caso di esito positivo del controllo, viene rilasciata l'autorizzazione all'uso dell'etichetta cosiddetta "*Euro-leaf*", consistente nel logo dei prodotti certificati come biologici. Tale logo è stato reso obbligatorio dal 1° luglio 2010 con il Reg. (CE) n.271/2010.

Per fregiarsi del logo "*Euro leaf*" vanno rispettati i seguenti requisiti:

- almeno il 95% degli ingredienti del prodotto devono provenire da agricoltura biologica;
- il prodotto deve superare il controllo eseguito dall'Organismo di Controllo;
- il prodotto deve portare il codice dell'OdC che ha eseguito il controllo;
- il prodotto deve portare il nome del produttore.



Logo "*Euro-leaf*"

3.1.2 Principali normative

Il primo Regolamento ufficiale relativo all'agricoltura biologica è stato il Reg. (CEE) n. 2092/91 deliberato dal Consiglio del 24 giugno 1991. Questo Regolamento portò alle prime restrizioni sull'utilizzo dei concimi chimici e dei prodotti fitosanitari, restò in vigore per alcuni anni, ma successivamente venne abrogato e sostituito dal Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007.

Il Regolamento n. 834/2007 stabilisce le principali normative in materia di agricoltura biologica ed etichettatura dei prodotti derivanti da questo tipo di produzione agricola; esso comprendeva 42 Articoli, organizzati in cinque Titoli:

- Titolo I "Disposizioni introduttive";
- Titolo II "Norme sulla produzione, la conservazione, la trasformazione, l'imballaggio, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti biologici";
- Titolo III "Etichettatura";
- Titolo IV "Controlli";
- Titolo V "Trasmissioni di informazioni alla Commissione, disposizioni transitorie e finali".

Il primo Articolo di questo Regolamento stabiliva il suo "campo d'applicazione", indicando che i prodotti derivanti dalle attività di caccia e pesca non erano parte integrante dell'agricoltura biologica; inoltre stabiliva che il Reg. (CE) n. 834/2007 doveva essere messo in pratica da tutti coloro che avessero applicato il metodo dell'agricoltura biologica in fase di produzione, preparazione, distribuzione e controllo dei prodotti derivanti da essa.

I principali obiettivi caratterizzanti tale Regolamento erano principalmente tre:

- ottenere prodotti di elevata qualità;
- produrre un'ampia gamma di prodotti sulla base delle richieste dei consumatori finali;
- garantire un sistema agricolo sostenibile per l'ambiente, il benessere animale e la salute umana.

Nel 2008 l'Unione Europea ha emanato due nuovi Regolamenti, il Reg. (CE) n. 889/2008 e il Reg. (CE) n. 1235/2008 ad integrazione del regolamento 834/2007. Il primo stabiliva le principali norme in materia di produzione ed etichettatura di prodotti di origine biologica, mentre il secondo faceva riferimento al regime di importazione di prodotti di origine biologica da Paesi Terzi.

Successivamente venne introdotto il Reg. (UE) n. 848/2018, che abrogò il Reg. (CE) n. 834/2007 ed entrò in vigore a partire dal 1° gennaio 2022.

Di questo Regolamento si ritiene importante richiamare la definizione di produzione biologica:

“La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione alimentare basato sull’interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e norme rigorose di produzione confacenti alle preferenze di un numero crescente di consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. La produzione biologica esplica pertanto una duplice funzione sociale, provvedendo, da un lato, a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici da parte dei consumatori e, dall’altro, fornendo al pubblico bene che contribuiscono alla tutela dell’ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale...”

3.1.3 I principi IFOAM dell’agricoltura biologica

Nell’anno 1972 a Versailles, venne fondato l’IFOAM - Federazione Internazionale dei Movimenti per l’Agricoltura Biologica. L’IFOAM si occupa di tutto ciò che riguarda il biologico, la sostenibilità ambientale e la salute del consumatore, sostenendo quest’ultimo facendogli apprendere le adeguate conoscenze in merito al settore biologico.

L’IFOAM definisce il biologico come *“quel sistema di produzione che sostiene la salute dei suoli, degli ecosistemi e delle persone. Essa si basa su processi ecologici, sulla biodiversità e sui cicli adattati alle condizioni locali, piuttosto che sull’uso di inputs con effetti collaterali negativi. L’agricoltura biologica unisce tradizione, innovazione e scienza a beneficio dell’ambiente condiviso e promuove relazioni partecipative, una buona qualità della vita per tutti i soggetti coinvolti”*.

Sulla base di questa definizione, l’IFOAM ha elaborato 4 principi fondamentali sui quali l’agricoltura biologica si fonda:

- principio del benessere *“L’agricoltura biologica deve sostenere e rafforzare la salute del suolo, delle piante, degli animali, degli esseri umani e del pianeta come un insieme unico ed indivisibile”*.

Il principio del benessere mette in risalto il fatto che suoli sani producono del cibo di alta qualità e che sua volta influenza positivamente la salute di animali e degli esseri umani; il ruolo fondamentale che svolge l’agricoltura biologica è, quindi, quello di valorizzare la salute degli ecosistemi e dei vari esseri viventi in essi presenti;

- principio dell'ecologia *“L'agricoltura biologica deve basarsi su sistemi e cicli ecologici viventi, lavorare con essi, emularli ed aiutarli a sostenersi”*.

Questo principio evidenzia che la produzione biologica deve basarsi su processi ecologici e di riciclo; vale a dire che l'agricoltura biologica deve essere parte integrante dell'ecologia degli ecosistemi, mantenendo inalterata la biodiversità genetica dei vari habitat. Secondo questo principio, inoltre, gli inputs esterni vanno ridotti e sostituiti dal riutilizzo e dal riciclo di energia e materia, in modo che tutti i produttori di biologico provvedano alla salvaguardia dell'ambiente, del benessere animale e della salute umana;

- principio dell'equità *“L'agricoltura biologica deve svilupparsi su rapporti che assicurano equità e solidarietà nei confronti dell'ambiente comune e delle necessità della vita”*. Questo principio stabilisce che l'agricoltura biologica deve garantire l'equità solidale a tutti gli agricoltori, trasformatori, consumatori, eccetera; inoltre, deve fornire agli animali alimentari che rispettino la loro fisiologia e il loro benessere;

- principio della precauzione *“L'agricoltura biologica deve essere gestita in modo prudente e responsabile al fine di proteggere la salute ed il benessere delle generazioni presenti e future, nonché l'ambiente”*.

Questo principio afferma che le nuove tecnologie di agricoltura biologica permettenti l'aumento di produzione e di qualità, devono essere utilizzate con la massima attenzione, e sottoposte a revisione.



3.1.4 Procedimento di iscrizione nell'elenco degli operatori biologici

Secondo quanto stabilisce l'articolo 1, paragrafo 2 del Reg. n.834/2007, tutti gli agricoltori che intendono aderire al regime biologico devono:

- notificare l'inizio della loro attività;
- sottostarsi al sistema di controllo di un Organismo di Controllo appartenente al MIPAAF.

Ogni agricoltore che vuole presentare la Prima Notifica deve aggiornare e presentare il proprio Fascicolo Aziendale all'AVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura); il fascicolo aziendale è quell'insieme dei documenti anagrafici del titolare e di quelli catastali di ogni azienda; esso rappresenta, quindi l'atto preliminare alla presentazione della notifica (DM 1° febbraio 2012). La Prima Notifica va mandata allo Sportello Unico Agricolo entro 10 giorni dalla data di rilascio della notifica.

In caso di regolarità del documento "Prima Notifica", il sistema BOPV (*BioBank Open Project*) rilascia un numero e una data di repertorio che dovranno essere trasmessi al portale nazionale SIB (Sistema Informativo del Biologico); in caso di irregolarità la notifica viene respinta.

Nel caso vi siano degli errori nella presentazione del documento di Prima Notifica i tempi di assegnazione della Prima Notifica possono essere più o meno lunghi.

In presenza di errori rientrabili nelle cosiddette "casistiche", vale a dire di errori formali, è il SUA che provvede alla correzione e quindi alla attribuzione del numero e di data.

Nel caso in cui gli errori riscontrati non siano di tipo formale viene richiesta all'operatore un'integrazione; se l'integrazione è sufficiente è possibile ottenere il numero di iscrizione e la data, in caso contrario la prima notifica verrà posta nello stato di "NON VALIDA" e di conseguenza l'operatore dovrà ripresentare la Prima Notifica.

Entro 3 mesi dall'invio della notifica al SIB, l'Organismo di Controllo competente dovrà rendere disponibile nel medesimo portale nazionale il cosiddetto "documento giustificativo". Quest'ultimo deve indicare:

- a) per le produzioni vegetali il metodo produttivo applicato negli appezzamenti aziendali e i tempi di conversione al metodo biologico per ognuno di essi,
- b) per le produzioni zootecniche il tipo di allevamento e i tempi di conversione al biologico dello stesso.

Lo Sportello Unico Agricolo, entro 20 giorni dal caricamento in SIB del documento giustificativo, provvederà a chiudere il procedimento di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori biologici (positivo o negativo); nei successivi 10 giorni la Sede centrale iscrive il nuovo operatore nell'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica. In caso di mancato caricamento in SIB del documento giustificativo o di istruttoria con esito finale negativo, l'iscrizione non può essere completata.

3.2 Interventi PAC sull'agricoltura biologica

3.2.1 Il Reg. n. 2078/92 della riforma Mac Sharry

Con la riforma Mac Sharry del 1992 della Politica Agricola Comune, erano stati emanati tre Regolamenti, dei quali il 2078/92 denominato "misure agroambientali", raggruppa tutta una serie di metodi di produzione volti alla salvaguardia ambientale e alla valorizzazione del benessere degli animali e della salute umana, e tra quest'ultimi ne fa parte l'agricoltura biologica.

Il Veneto recepì tale Regolamento nel 1993 grazie al cosiddetto "Programma pluriennale di attuazione", i cui obiettivi fondamentali che si impose di raggiungere erano i seguenti:

- limitare gli effetti della nuova PAC attraverso l'aumento di reddito;
- incentivare l'agricoltore al rispetto dell'ambiente e del patrimonio rurale e naturale;
- valorizzare la diversificazione del settore primario;
- sostenere il legame tra l'agricoltura e gli altri settori economici, promuovendo un'integrazione tra gli stessi.

La Regione Veneto, sulla base di questi obiettivi, stipulò 12 misure specifiche, delle quali le misure A1 e A2 riguardano la riduzione dell'utilizzo di concimi chimici di sintesi e di prodotti fitosanitari, inoltre il Veneto finanziò per queste misure circa il 57-58% dei 160 miliardi di lire assegnati per il quadriennio 1994-1997. Inoltre, venne stabilito di conservare almeno l'80% di tutto il patrimonio naturale e rurale (misura D1).

Complessivamente, le finalità di queste misure del periodo 1994-1997 erano le seguenti:

- ridurre l'impatto ambientale;
- conservare il patrimonio naturale e rurale;
- sostenere il reddito degli agricoltori.

Successivamente, la serie di misure per il periodo 1994-1997 ha subito diverse modifiche, come ad esempio, l'introduzione della misura D1c denominata "*introduzione di coltivazioni a perdere per l'alimentazione naturale della fauna selvatica*".

Per fare in modo che le misure venissero applicate in tutto il territorio regionale, sono state individuate 6 ZOP (Zone Omogenee di Programmazione):

- aree silvopastorali;
- colline e fondovalle;
- alta pianura;
- media pianura;
- bassa pianura;
- aree al di sotto del livello del mare.

Ad ognuna di queste ZOP e ad ogni misura del quadriennio 94-97 sono stati stipulati i seguenti criteri:

- analisi dell'efficacia delle misure di salvaguardia delle principali risorse ambientali (acqua, suolo, aria, paesaggio);
- analisi della fragilità delle zone marginali, tenendo in considerazione che tanto più una zona è vulnerabile, tanto più deve esser tutelata;
- analisi degli effetti delle misure su specifici indicatori di sensibilità di una zona.

Sono state inoltre elaborate delle fasce di premi destinati a tutti coloro che rispettavano queste normative. Sono state maggiormente valorizzate le misure la cui valenza è soprattutto ambientale, e non tanto legata al territorio specifico. È il caso, ad esempio, della misura A3 relativa all'agricoltura biologica, e della misura E inerente alla salvaguardia di terreni incolti e abbandonati. Per quanto riguarda invece, le aree ad alto grado di tutela ambientale, come ad esempio la Laguna di Venezia, venne assegnato il massimo grado di incentivi.

Tuttavia per poter ottenere tali premi gli agricoltori devono possedere, secondo l'art. 2135 del Codice Civile, il titolo di IAP (Imprenditore Agricolo Principale), e rispettare una o più misure del Programma Zonale per un periodo di almeno 5 anni.

Notevole importanza rispecchiano anche i controlli eseguiti dai funzionari degli Ispettorati, che possono esser classificati in due categorie:

- amministrativi: servono ad assicurare che vengano rispettati tutti i requisiti imposti dal Programma Zonale che consentono all'agricoltore di ottenere i premi, e vengono eseguiti su almeno il 5% delle aziende di quella specifica zona;
- controlli sul posto: anch'essi eseguiti su un minimo del 5% delle aziende.

La misura A3, come detto prima, riguarda l'agricoltura biologica. Tutte le aziende che intendevano assoggettarsi a questa misura, erano tenute al rispetto del Reg. n.2092/91 e dovevano aderire a un Regime di controllo.

Nel 1997 furono circa 17500 aziende che aderirono a questa misura, con una superficie complessiva di circa 311000 ettari. In Veneto, ci fu un maggior numero di adesioni nelle provincie di Verona e Treviso, dove oltre 1000 ettari furono convertiti a biologico. Complessivamente, la misura A3 ha coinvolto circa il 60% delle aziende BIO, incluse quelle in fase di conversione.

Precedentemente all'emanazione del Reg. n. 2092/91 sul biologico, le aziende che si convertirono a questo settore agricolo erano dell'ordine di qualche migliaio, ma fu proprio grazie all'introduzione di tale Regolamento che si verificò un surplus di aderimenti.

Tra le normative più importanti che furono stabilite dai piani agroambientali, vi fu quella riferente alla superficie minima aziendale da convertire al metodo biologico per poter accedere ai premi finali. Le Regioni della Lombardia e del Lazio decisero di convertire al biologico almeno il 20% ogni anno, per far sì che alla scadenza dei 5 anni di validità delle misure agroambientali, tutta la Superficie Agricola Utilizzata fosse interamente BIO; in Veneto invece, venne permessa l'adesione parziale alla misura A3, a condizione che sui terreni non convertiti a BIO non venissero utilizzati concimi chimici e/o prodotti fitosanitari.

Una delle problematiche più frequenti in agricoltura biologica è sicuramente il cosiddetto "effetto deriva" che può esser definito come il movimento di prodotti fitosanitari nell'atmosfera, e ciò significa che tanto più un'azienda BIO è vicina a un'azienda che utilizza prodotti fitosanitari, tanto più è facile che si crei il fenomeno della deriva.

3.2.2 L'Agenda 2000 e la sostenibilità ambientale

Come già accennato, con la riforma Agenda 2000, venne fondato il primo PSR, e con tale riforma della Politica Agricola Comune si portarono avanti le misure d'accompagnamento della riforma Mac Sharry, indirizzandole però verso uno sviluppo più sostenibile delle zone rurali e dell'ambiente. Con la riforma Agenda 2000 venne attuata una vera e propria politica agroambientale, fondata sul salvaguardare le zone marginali e ad alto valore ambientale, trasformando l'agricoltura in un sistema a bassi consumi e a basso impatto. Vennero inoltre maggiormente finanziati e valorizzati servizi quali l'agricoltura biologica, la tutela dell'ambiente e dei vari habitat naturali, la protezione delle risorse idriche, eccetera. Tuttavia però, il fatto di incentivare l'azienda nell'applicare misure agroambientali, come ad esempio la creazione di fasce tampone, si ripercuote in un calo significativo delle rese ad ettaro.

3.2.3 La Misura 11 del PSR 2014-2020

La Misura 11 “Agricoltura biologica” del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, si propone di far fronte alle esigenze ambientali del territorio mediante l’applicazione del metodo BIO in agricoltura, e quindi attraverso metodologie di applicazione volte al mantenere e a migliorare la fertilità dei suoli riducendo notevolmente l’ausilio di composti chimici di sintesi.

La Misura 11 del PSR Veneto inoltre, prevede la rotazione colturale, l’ausilio di varietà vegetali resistenti alle principali avversità, il riciclo di energia e materia, e l’utilizzo di letame, residui e altri sottoprodotti di origine animale e vegetale.

Complessivamente per la Misura 11 sono stati finanziati circa 30 milioni di euro, e prevede due tipologie di interventi:

- 11.1.1 *“Pagamenti per la conversione in pratiche e metodi di agricoltura biologica”*
- 11.2.1 *“Pagamenti per il mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica”*.

In quest’ottica è proposto il sostegno sia alla conversione che al mantenimento del metodo BIO su tutta la superficie dell’azienda in tema di rispetto dei principali Regolamenti comunitari. I beneficiari di queste sotto misure sono gli agricoltori in attività (Art. 9 del Reg. n. 1307/2013), le associazioni agricoli e gli enti pubblici conducenti un’azienda. Rispettivamente, sono stati finanziati 10 milioni e 20 milioni di euro.

Tuttavia però, per poter beneficiare di questi contributi, tutti gli agricoltori devono anzitutto aderire al metodo BIO attraverso la presentazione della “Prima Notifica”, e rispettare le seguenti norme:

- utilizzo di concimi a base naturale consentiti in biologico;
- ausilio di nemici naturali per la difesa delle piante;
- utilizzo di semente prodotta biologicamente.

La Misura 11 stabilisce 1 ettaro come superficie minima da impiegare al metodo biologico, e l’impegno quinquennale va confermato entro il 15 maggio di ogni anno.

Conclusioni

Durante i suoi anni di sviluppo, la Politica Agricola Comune è cambiata radicalmente, spostandosi da una politica basata sui prezzi a una politica basata sul sostegno del reddito nonché sulla produzione di beni ambientali (biodiversità, protezione degli habitat naturali) e su obiettivi di carattere etico (benessere animale), partendo dalla riforma Mac Sharry del 1992 fino ad arrivare alla nuova PAC prevista fino al 2027.

Tutt'oggi la PAC persegue ideali di salvaguardia ambientale e di sviluppo delle zone marginali, fornendo anche un sostegno più spinto alle imprese medio-piccole e rafforzando i vari fattori pedo-climatici e ambientali.

A oltre sessant'anni dalla sua nascita, la PAC sostiene un mercato libero, garantendo al consumatore finale prodotti a prezzi accessibili, inoltre alcuni obiettivi che furono fissati nel Trattato di Roma, rimangono tutt'oggi al centro della PAC.

La pandemia da COVID-19 ha portato a situazioni preoccupanti, facendo pensare che il rallentamento dell'economia avrebbe portato a gravi carenze di cibo, insufficiente per tutta la comunità. Tuttavia, le varie misure adottate dall'Unione Europea sono risultate fondamentali per evitare la crisi economica, garantendo il progredire del settore primario e lo sviluppo del mercato alimentare.

Il conflitto russo-ucraino ha di fatto messo in difficoltà l'agricoltura biologica dal momento che l'aumento dei prezzi dei prodotti convenzionali ha compresso i margini dei produttori biologici.

Il settore biologico sta prendendo sempre più piede in Italia, ma anche nel resto dell'Europa, e questo è un buon inizio per poter raggiungere l'obiettivo prefissato dal *Green Deal* della PAC 2023-2027, ossia di convertire almeno il 25% di tutti i terreni italiani a biologico.

Visto soprattutto il non possibile utilizzo della chimica, l'agricoltura biologica è molto apprezzata in un'ottica di sostenibilità ambientale, ma anche in un'ottica di salute per il consumatore finale, assicurandogli prodotti sani, di alta qualità e ottenuti da tecniche sostenibili per l'uomo, gli animali e l'ambiente. D'altra parte gli attuali obiettivi della strategia "*Farm to folk*", come raggiungere il 25% di superficie agricola biologica nell'Unione Europea, appare poco realistico se la conversione non viene accompagnata da un solido impegno della PAC e quindi di tutta la società dell'Unione Europea.

Bibliografia e sitografia

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE, Bruxelles, 15.07.1996 *“AGENDA 2000 PER UN'UNIONE PIU' FORTE E PIU' AMPIA”* (file pdf)

BASILE SALVATORE AIAB Campania, *“Manuale del Tecnico di agricoltura biologica”*, Ed. Dicembre 2015

BIANCHI DANIELE, *“La Politica Agricola Comune (PAC) Tutta la PAC, niente altro che la PAC! Compendio di diritto agrario comunitario”*

CIA CONSULENZA S.r.l *“Politica Agricola Comune 2014/2020”*

FELICE ASSENZA, Ufficio Rapporti Internazionali – Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, *“L'evoluzione della PAC”*

LUISE MICHELA Centro Esperienza “La natura a portata di mano” Ronzo-Chienis, *“BIO è LOGICO: ALCUNE NOTE SULLE PRODUZIONI BIOLOGICHE”*

MIPAAF RETERURALE NAZIONALE 20142020, *“PSR 2014-2020 COME DIVENTARE AGRICOLTORE BIOLOGICO” Le fasi della conversione aziendale*, Ed. Dicembre 2016

PESTRIN THOMAS, tesi finale *“Studio sull'evoluzione e sull'inverdimento della PAC”*

PUPO D'ANDREA MARIA ROSARIA, Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), *“La riforma del 2003 di Fischler”*

SOTTE FRANCO, *“La politica agricola europea” Storia e analisi*

https://www.politicheagricole.it/flex/files/f/4/a/D.473fcd9fca4440368944/Uno_sguardo_sulla_PAC_da_ieri_ad_oggi.ppsx

<https://agriculture.ec.europa.eu>

<https://aiab.it/il-bio/>

<http://antares.crea.gov.it:8080/documents/10179/152110/1157.pdf>

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/LSU/?uri=celex:31991L0676>

https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/it/FTU_3.2.6.pdf

https://www.lifegate.it/agricoltura_biologica

<https://www.politicheagricole.it>

<https://psrveneto.it/>

<https://www.confagricolturapadova.it/tecnico/pac-2023-2027-le-scelte-dellitalia-presentato-il-piano-strategico-nazionale>

<https://www.sinab.it/>

https://www.youtube.com/watch?v=VMMHvHxuJIA&ab_channel=Nomisma

Un caloroso ringraziamento a mio papà che mi ha guidato da lassù, a mia mamma, mia sorella e a tutte le persone che mi hanno sostenuto durante il mio percorso universitario